



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Davide Moro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

Oggetto: ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

L'anno **duemiladiciannove**, addì **undici** del mese di **marzo** alle ore **21:00** nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente consegnati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale,

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Cognome e Nome	Ruolo	Presente/Assente
Moro Davide	SINDACO	Presente
Rosina Andrea	CONSIGLIERE	Presente
Mattiolo Filippo	CONSIGLIERE	Presente
Favero Gino	CONSIGLIERE	Presente
Carpanese Alice	CONSIGLIERA	Presente
Penello Laura	CONSIGLIERA	Presente
Gazzabin Serena	CONSIGLIERA	Presente
Pizzo Giovanni	CONSIGLIERE	Presente
Menegazzo Cinzia	CONSIGLIERA	Presente
Garbo Claudio	CONSIGLIERE	Assente
Gallinaro Giulia	CONSIGLIERA	Assente
Menegazzo Nicola	CONSIGLIERE	Assente
Crivellaro Giampietro	CONSIGLIERE	Assente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Merlo Annalisa.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Davide Moro, nella sua qualità di SINDACO del Comune, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri:

Gazzabin Serena
Pizzo Giovanni

N. reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'albo Pretorio

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 267/2000.

Il _____

E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Merlo Annalisa

Copia conforme all'originale ad uso della
Pubblica Amministrazione.

Li, _____

L'INCARICATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

Favorevole

Li, 11-03-2019

Il Responsabile del Servizio

F.to Quarantin Luigino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

Favorevole

Li, 11-03-2019

Il Responsabile del Servizio

F.to Quarantin Luigino

Oggetto: ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA: la delibera di giunta comunale n. 13 del 29/01/2019 ad oggetto “ Bilancio di previsione 2019-2021 adempimenti propedeutici”,

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”;
- l'art. 1, commi 26 e seguenti, della L. 208/2015, così come modificato dall'art. 1, comma 42 lettera a), della L. 232/2016 e dall'art. 1, comma 37 lettera a) della L. 205/2017, ai sensi del quale è sospesa per gli anni 2016, 2017 e 2018 l'efficacia delle deliberazioni comunali nelle parti in cui prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;
- l'art. 1, comma 37 lettera b), della L. 205/2017, il quale dispone che all'art. 1, comma 28, della Legge 208/2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016 e 2017*»;

RICHIAMATE la Legge n. 208 28 dicembre 2015 (“Legge di stabilità 2016”), la Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (“Legge di bilancio 2017”), la Legge n.205 del 27 dicembre 2017 (“Legge di bilancio 2018”) e il Decreto Legge n.91 del 25 luglio 2018 (“Milleproroghe” del 2018),

convertito con modificazioni nella Legge n.108 del 21 settembre 2018;

VISTA la legge 145 del 30 dicembre 2018 “legge di BILANCIO 2019” e in particolare i seguenti commi dell’articolo 1, riguardanti la programmazione dei Comuni in materia di tributi locali:

- *“c.917. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva;*
- *c.919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.*
- *c.1092. All’articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori ».*
- *c.1133. Nelle materie di interesse del Ministero dell’economia e delle finanze sono disposte le seguenti proroghe di termini:*
 - a) all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 » e le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;*
 - b) all’articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l’anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018»;*
 - c) all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019»;*
 - d) all’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « al 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2023 ».”;*

RICHIAMATI, inoltre, le normative di seguito indicate e le finalità perseguite a fianco di ciascuna indicate, ai sensi delle quali annualmente l’Ente annualmente deve esprimersi:

- il Decreto legge n.55 del 28 febbraio 1983, convertito con modificazioni nella Legge n.131 del 26 aprile 1983, con il quale è stato istituito l’obbligo di definizione, da parte degli Enti locali, della «misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale[...] che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate»;
- l’articolo 208 del Decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 (“Nuovo codice della strada”), il quale stabilisce che ogni Ente debba provvedere a determinare la quota annuale delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada da destinare alle specifiche finalità indicate dal comma 4 del medesimo articolo;
- l’articolo 1, comma 136, della Legge n.56 del 7 aprile 2014, che prevede l’invarianza della spesa per gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori locali;
- l’articolo 82 del Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 (“Testo unico degli Enti locali – TUEL”), con le successive modificazioni e integrazioni, che prevede che venga corrisposta un’indennità di funzione al Sindaco e ai componenti degli organi esecutivi del Comuni nonché il Decreto del Ministero dell’interno n. 119 del 4 aprile 2000, che commisura tali indennità sulla base della fascia demografica alla quale l’Ente appartiene;

- l'articolo 1, comma 1, della Legge regionale n.44 del 20 agosto 1987 il quale dispone che i comuni riservino annualmente, per interventi relativi alle chiese e agli altri edifici religiosi di cui all'articolo 4 della Legge n.847 del 29 settembre 1964 come integrato dall'articolo 44 della legge n.865 del 22 ottobre 1971, «una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria»;
- l'articolo 3, comma 55, della Legge n.244 del 27 dicembre 2007, così come modificato dall'articolo 46 del Decreto legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella Legge n.133 del 6 agosto 2008 e ss.mm. e ii., con il quale si stabilisce che gli Enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del TUEL (D.lgs.267/2000);
- l'articolo 58 del Decreto legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella Legge n.133 del 6 agosto 2008, il quale dispone che gli Enti locali individuino i propri beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e quindi suscettibili di valorizzazione o dismissione;
- gli articoli 5 e 6 del Decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella Legge n.122 del 30 luglio 2010, che prevedono una serie di tagli in materia di studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, sponsorizzazioni, missioni e formazione, oltre che per l'acquisto, la manutenzione e il noleggio di autovetture, stabilendo che per ciascuna di tali voci la spesa non debba superare una fissata percentuale delle spese sostenute nell'anno 2009 (o del 2011, per quanto riguarda le autovetture);
- il Decreto legislativo n.192 del 9 novembre 2012, sulla tempestività dei pagamenti;

VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (“Testo unico degli Enti locali – TUEL”) e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale, approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 19 novembre 1997, con le sue successive modificazioni, l'ultima delle quali è stata approvata con la Deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 30 luglio 2013;

RICHIAMATO il D.M. 07.12.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17.12.2018, n. 292, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato differito dal 31.12.2018 al 28 febbraio 2019;

RICHIAMATO l'ulteriore comunicato del ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali del 24 gennaio 2019 col quale è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 -2021 al 31 marzo 2019.

DATO ATTO che è necessario provvedere all'assunzione di tutti gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione 2019 e 2020-2021;

RITENUTO di riassumere nel presente atto, tutte le volontà dell'amministrazione utili per la formazione del Bilancio di previsione 2019/2021, indicando per ogni entrata tributaria o patrimoniale o in relazione al piano generale di sviluppo, quanto di seguito elencato:

1. tributi e tariffe comunali

1.1. Imposta Unica Comunale (IUC)

CONSIDERATO che l'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (“Legge di stabilità 2014”), così come modificato dall'art.1, comma 14 lettera a), della L.208/2015, ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), precisando che: «*Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tassa sui Servizi Indivisibili*

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 23 luglio 2013 ("Urbanistica/Tributi - Determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria (cosiddetta I.M.U.) anno 2013."), con la quale sono stati individuate alcune limitazioni al potere di accertamento del Comune qualora l'IMU sia versata sulla base di valori non inferiori a quelli predeterminati;

ATTESO che, ai sensi delle norme sopra riportate, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio comunale;

1.1.1. Componente Imposta Municipale Unica (IMU)

VISTI:

- l'art.9 e l'art.14, commi 1 e 6, del Decreto legislativo n.23 del 14 marzo 2011;
- l'art.13, commi da 6 a 10, del Decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella Legge n.214 del 22 dicembre 2011, così come da ultimo modificato dalla L.208/2015 che, in ordine all'IMU, testualmente recita: «6. *L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*
6-bis. *Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.*
7. *L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*
8. *L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.*
9. *I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*
9-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*
10. *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative*

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»;

PRESO ATTO che la legge di bilancio 2019, all' art. 1, comma 1092, aggiornando la normativa, stabilisce che *“c.1092. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori »”.*

RILEVATO che il Consiglio Comunale con propria delibera n. 20 del 30 luglio 2014, approvava il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC);

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 30 luglio 2014, con la quale sono state determinate per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni per l'IMU nella misura di 0,91 punti percentuali per l'aliquota di base, 0,55 punti percentuali per l'aliquota ridotta, 200,00€ di detrazione per l'abitazione principale e 100,00€ di detrazione incrementale per i nuclei familiari comprendenti soggetti disabili;
- le Deliberazioni del Consiglio comunale n.22 del 30 marzo 2015, n.14 del 29 aprile 2016, n.5 del 31 marzo 2017 e n.8 del 28 marzo 2018, con le quali le suddette aliquote e detrazioni sono state confermate di anno in anno, con le variazioni previste dalla L.208/2015;
- la Deliberazione della Giunta comunale n.63 del 23 luglio 2014 (“Urbanistica/Tributi – Determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria (cosiddetta I.M.U) anno 2013”);

RITENUTO che le vigenti aliquote e detrazioni, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.1.2. Componente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)

RICHIAMATA la disciplina inerente la IUC disposta dall'art.1, commi da 639 a 714, della L.147/2013 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare il rinnovato comma 669, che recita: *«Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

VISTO l'art. 1, commi da 676 a 678, della L.147/2013, così come modificato dal Decreto legge n.16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni nella Legge n.68 del 2 maggio 2014, dall'art.1, comma 679 lettere a) e b), della Legge n.190 del 23 dicembre 2014 (“Legge di stabilità 2015”), e dall'art.1, comma 14 lettera c) e comma 54, della L.208/2015 che, in ordine alla TASI, testualmente recita:

- *«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

- 677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*
- 678. *Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento»;*

VISTO l'art.1, comma 28, della L.208/2015, che, in ordine alla maggiorazione TASI di cui al sopraccitato art.1, comma 677, della L.147/2013, recita: «Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015»;

RICHIAMATO l'art.1, comma 13, della L.208/2015 che, in materia di terreni agricoli, così dispone: «A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- b) *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
- c) *a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;*

RILEVATO che il Consiglio Comunale con propria delibera n. 20 del 30 luglio 2014, approvava il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC);

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 30 marzo 2015, con la quale sono state determinate per l'anno 2015 le aliquote per la TASI nella misura dell'1,0 per mille per gli edifici

rurali e dell'1,5 per mille per gli altri edifici;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio comunale n.15 del 29 aprile 2016, n.5 del 31 marzo 2017 e n.9 del 28 marzo 2018, con le quali tali aliquote sono state confermate di anno in anno, con le variazioni previste dalla L.208/2015;

PRECISATO che le previsioni di cui al comma 1092 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, si applicano anche alla TASI, stabilendo che *“c.1092. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori »*, mentre la previsione della lettera b) del comma 1133 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 riguarda solamente i Comuni che avevano già applicato la maggiorazione fino allo 0,8% prima del blocco delle aliquote;

RITENUTO che le vigenti aliquote, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.1.3. Tassa sui rifiuti (TARI)

RICORDATO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e dalla tassa o tariffa sui rifiuti (TARI) con la contestuale soppressione, ai sensi del comma 704, di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria;

RILEVATO che, in ottemperanza alle suddette disposizioni, il sistema di prelievo precedentemente utilizzato ha cessato di essere applicato dal 1 gennaio 2014, ferme restando le obbligazioni già sorte e in essere;

VISTO il “Regolamento comunale per l'applicazione del prelievo per la copertura dei costi afferenti al Servizio di igiene urbana (“TARI”)", approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 30 luglio 2014 ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti, della citata L. 147/2013;

CONSIDERATO che il servizio di gestione dei rifiuti è stato affidato in concessione;

PRECISATO che il piano finanziario che individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI e la determinazione delle tariffe, finalizzata alla ripartizione del 100% dei costi indicati nel piano finanziario tra le utenze domestiche e non domestiche, è oggetto a separato atto da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sulla base del Piano Economico e Finanziario che sarà predisposto dal concessionario;

1.2. Addizionale comunale all'IRPEF

PREMESSO che:

- i comuni possono istituire, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall'anno 2011, può stabilire un'aliquota fino allo 0,9%.
- A decorrere dall'anno 2007, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l'addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell'ipotesi in cui il reddito superi detto limite.
- I comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

- L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

RICORDATO che il Consiglio Comunale con propria delibera n. 32 del 30 settembre 2014 ha provveduto ad approvare il Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 30 luglio 2014, con la quale si sono determinate per l'anno 2014 l'aliquota per l'addizionale IRPEF nella misura dello 0,6 per cento e la soglia di esenzione nella misura di 10.000,00€ (diecimila euro);

VISTE le successive deliberazioni del Consiglio comunale n.24 del 30 marzo 2015, n.16 del 29 aprile 2016, n.4 del 31 marzo 2017 e n.10 del 28 marzo 2018, con la quale tale aliquota e tale soglia di esenzione sono state confermate di anno in anno;

RITENUTO che la vigente aliquota e la relativa soglia di esenzione, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.3. Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritti sulle pubbliche affissioni

PREMESSO che il Decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 (“Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.4 della legge 23 ottobre 1992, n.421, concernente il riordino della finanza territoriale.”) e le successive modificazioni e integrazioni, collocano il Comune di Due Carrare in **Classe V**;

VISTO il Regolamento del comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con la Deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Carrara San Giorgio n.45 del 20 settembre 1994;

ATTESO che con Deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 29 gennaio 2002, è stata ribadita l'assenza nel Comune di zone in “categoria speciale” ai sensi dell'art.4, comma1, del D.lgs.507/1993 e, inoltre, sono state ricalcolate in euro le tariffe per le pubbliche affissioni e le pubblicità;

VISTE le Deliberazioni della Giunta comunale n. 29 del 25 gennaio 2003, n.19 del 30 gennaio 2004, n.189 del 20 dicembre 2004, n.25 del 2 marzo 2006, n.32 dell'8 marzo 2007, n.228 dell'11 dicembre 2007, n.229 del 23 dicembre 2008, n.181 del 22 dicembre 2009, n.40 del 26 maggio 2011, n.49 del 17 aprile 2012, n.66 del 23 luglio 2013, n.76 del 4 luglio 2014, n.27 del 5 marzo 2015, n.35 del 5 aprile 2016, n.14 del 14 febbraio 2017 e n.30 dell'8 marzo 2018, con le quali di anno in anno si è proposto al Consiglio di confermare tale decisione e le conseguenti tariffe;

DATO ATTO che il Decreto legislativo n.507/1993, prevede che:

- agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale;
- con regolamento comunale devono essere specificate le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

- la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva;

CONSIDERATO che all'articolo 1, comma 919, della Legge 145 del 30 dicembre 2018 ("Legge di bilancio 2019"), viene previsto che «A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.»;

VALUTATI la situazione complessiva del Comune e gli obiettivi dell'Amministrazione e ritenuto dei avvalersi della suddetta disposizione dell'art. 1, c. 919, della L. 145/2018, nonché della possibilità di istituire una categoria speciale ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. 507/1993, proponendo l'adozione di una specifica deliberazione in tal senso del Consiglio comunale che dovrà tenere conto di quanto segue:

- ai sensi del citato dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. 507/1993, alla categoria speciale è applicabile una maggiorazione fino al 50% della tariffa normale;
- la suddetta maggiorazione tariffaria è stabilita con le deliberazioni della Giunta comunale di approvazione delle tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti delle pubbliche affissioni;
- la superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale non deve superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;
- la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non deve superare la metà di quella complessiva;

RITENUTO pertanto di aumentare la tariffa normale come nella tabella che costituisce l'Allegato A) alla presente deliberazione, e di individuare la categoria speciale, nelle immediate vicinanze delle strade statali e provinciali del territorio come dal nuovo regolamento comunale dell'imposta di pubblicità e diritto affissioni approvato con delibera di consiglio comunale n.: _____ del 11/03/2019

1.4. Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP)

VISTO il Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che istituisce la possibilità di assoggettare al pagamento di un canone l'occupazione, sia permanente sia temporanea, di strade, aree e relativi spazi sopra- e sottostanti;

RICORDATO che il Consiglio Comunale con propria delibera n. 4 del 15 febbraio 1999 ha approvato il Regolamento comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio comunale n. 18 del 14 aprile 1999 e n. 4 del 16 febbraio 2012;

VISTE le tariffe previste in tale regolamento;

ATTESO che la Giunta comunale non ha mai ritenuto di individuare zone comunali da classificare in "seconda categoria" ai sensi dell'art.6, comma 3, del detto regolamento e che, pertanto, l'intero territorio comunale è considerato di prima categoria;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio comunale n. 26 dell'8 giugno 2012, n.19 del 23 settembre 2013, n.29 del 12 settembre 2014, n.25 del 30 marzo 2015, n.17 del 29 aprile 2016, n.5 del 31 marzo 2017 e n.11 del 28 marzo 2018, con le quali tali tariffe sono state confermate di anno in anno;

OSSERVATO che le tariffe risultano immutate dal 1999 e, in particolare, ancora espresse in Lire, laddove le modificazioni approvate nel 2012 dal Consiglio non hanno incluso la sostituzione delle pagine 14-17 del regolamento con analoghe tabelle denominate in Euro;

VALUTATO che possa essere proficuo, ai fini della semplificazione della gestione del canone da parte degli uffici e degli utenti, individuare nuove tariffe in euro, nel rispetto del vigente

regolamento, apportando gli aumenti, per le superfici superiori al metro, nella misura indicata nell'allegata tabella che provvede sostanzialmente ad arrotondare per eccesso le tariffe attuali; inoltre si stabilisce una diminuzione del 20% sull'importo totale annuo dovuto per le occupazioni del mercato settimanale del giovedì in Piazza Norma Cosetto.

1.5. Tariffe per i servizi comunali

1.5.1. Servizi cimiteriali

VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 10 settembre 1990, che ha approvato il Regolamento di Polizia mortuaria e la Legge n.26 del 28 febbraio 2001, con la quale il servizio cimiteriale è divenuto servizio pubblico a domanda individuale;

VISTO il Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n.27 del 29 giugno 1999 e modificato dalle Deliberazioni del Consiglio comunale n.10 del 25 febbraio 2000, n.18 del 18 aprile 2001, n.6 del 20 gennaio 2011 e n.17 dell'8 giugno 2012;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 28 marzo 2018, che ha in parte confermato e in parte modificato a partire dall'anno 2018 le tariffe per la concessione e il rinnovo dei loculi, per le aree destinate alla costruzione delle tombe di famiglia e per i servizi cimiteriali;

SENTITA la proposta, da parte del Responsabile del settore competente, di aumentare da 350,00 € a 400,00 € la tariffa per l'esumazione straordinaria o trasferimento di salme in condizione di resti mortali non decomposti;

RITENUTO che, valutata la situazione complessiva del Comune, tale proposta sia accoglibile e che le tariffe siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.5.2. Palestre e affini

VISTO il Regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 18 dicembre 2003 e modificato dalla Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 26 aprile 2012;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 marzo 2018, che ha aggiornato per l'anno 2018 le tariffe per l'uso delle palestre comunali (incluse l'arcostruttura "Azzurri d'Italia" e la tensostruttura "A.Bonazza");

RITENUTO che tali tariffe, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.6. Tariffe per i servizi scolastici

1.6.1. Trasporto scolastico

VISTE le "Linee guida per la gestione del servizio trasporto alunni su scuolabus", approvate con la Deliberazione della giunta comunale n.5 del 9 gennaio 2018;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 23 settembre 2013, che ha modificato la tariffa per il servizio di trasporto scolastico stabilendola a decorrere dall'Anno scolastico 2013/14 in € 36,00 mensili per alunno, ridotta ad € 27,00 mensili, per fratelli o sorelle di alunni che già usufruiscono del servizio;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio comunale n. 29 del 12 settembre 2014, n.25 del 30 marzo 2015, n.17 del 29 aprile 2016, n.5 del 31 marzo 2017 e n.11 del 28 marzo 2018, con le quali tali tariffe sono state confermate di anno in anno;

RITENUTO che tali tariffe, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione anche per l'anno 2019 per cui si ritiene di confermarle;

1.6.2. Nido comunale integrato

VISTO il Regolamento dell'asilo nido integrato, approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n.31 del 29 settembre 2003 e modificato dalle deliberazioni del Consiglio comunale n.54 del 25 novembre 2004 e n.20 del 19 aprile 2008;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 28 marzo 2018, che ha modificato le rette per la frequenza al Nido comunale a partire dall'Anno scolastico 2017/18;

RITENUTO di dover specificare in modo esplicito in sede deliberativa le modalità di riduzione della retta in base al reddito ISEE, previste dall'art. 6, c. 2 del citato regolamento e dall'art. 43 del "Regolamento comunale dei servizi sociali ed assistenziali", approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 21 maggio 2008;

RITENUTO che, per la parte restante, le vigenti rette, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione anche per l'anno scolastico 2019/2020;

1.6.3. Servizio mensa

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 marzo 2018, che ha stabilito in 0,67 € più IVA la quota a carico del Comune di Due Carrare per ogni pasto consumato e determinando in 4,37 € più IVA il costo del "buono pasto" a carico delle famiglie;

RITENUTO che tale livello di contribuzione, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione anche per l'anno scolastico 2019/2020;

1.7. Tariffe per matrimoni e unioni civili

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 3 aprile 2012 è stato approvato il Protocollo per l'organizzazione del Servizio per la celebrazione dei matrimoni civili;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 marzo 2018, con la quale si sono approvate per l'anno 2018 le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili;

RITENUTO che tali tariffe, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.8. Tariffe per l'uso delle sale comunali

RICHIAMATO il Regolamento per l'uso delle sale comunali, approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 12 febbraio 2004 e modificato dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 17 aprile 2012;

RILEVATO che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29 aprile 2016, si sono approvate le tariffe per l'utilizzazione delle sale comunali attualmente vigenti, come proposte con le Deliberazioni della Giunta comunale nn. 41 e 49 del 17 aprile 2012, integrate con l'istituzione della nuova tariffa in caso di utilizzazione delle sale per scopi commerciali;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio comunale n. 5 del 31 marzo 2017 e n. 11 del 28 marzo 2018, con le quali tali tariffe sono state confermate di anno in anno;

RITENUTO che tali tariffe, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.9. Diritti di segreteria per il funzionamento dello sportello catastale decentrato

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 9 ottobre 2012, con la quale si è

approvato il Protocollo d'intesa con l'Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Padova per l'attivazione dello sportello catastale decentrato abilitato alla consultazione telematica e al rilascio all'utenza di visure e vari servizi tecnici;

ATTESO che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 12 settembre 2014, confermando la Deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 3 dicembre 2013, si è stabilita per ciascuna visura richiesta da parte dell'utenza, a titolo di rimborso spese, una tariffa di 2,00 € per visure fino a cinque pagine e di 0,50 € per ogni pagina oltre la quinta;

RICHIAMATE:

- le Deliberazioni del Consiglio comunale n. 25 del 30 marzo 2015, n. 17 del 29 aprile 2016, con le quali tali tariffe sono state confermate di anno in anno;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 31 marzo 2017, che ha stabilito un diritto aggiuntivo di 20,00 € per ogni richiesta di documenti catastali da parte di soggetti non residenti nel Comune;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 marzo 2018, con la quale tali tariffe e tale diritto aggiuntivo sono stati confermati;

RITENUTO che tali tariffe e tale diritto aggiuntivo, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.10. Sportello unico per le attività produttive – Diritti di segreteria

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 29 aprile 2016, con la quale si istituiva un diritto di segreteria di 30,00 € per il rilascio di pratiche del servizio SUAP relative a attivazione, cessazione, o trasferimento di attività produttive e commerciali, o per manifestazioni in genere e si stabiliva di esonerare da tale tariffa le forze politiche e le associazioni iscritte all'albo comunale per pratiche relative a attività incluse nel loro oggetto sociale;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio comunale n.5 del 31 marzo 2017 e n.11 del 28 marzo 2018, con le quali tali tariffe e tali esenzioni sono state confermate di anno in anno;

RITENUTO che tali tariffe e tali esenzioni, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.11. Oneri di urbanizzazione

PREMESSO che con la Legge n.10 del 28 gennaio 1977 (“Norme per la edificabilità dei suoli”, o “Legge Bucalossi”), stabiliva i poteri dei comuni in tema di determinazione degli oneri di urbanizzazione;

VISTI gli articoli 81 e seguenti della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, la cui validità è stata confermata, in via transitoria, dall'art. 13 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16, fatti salvi i principi fondamentali desumibili dal “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, che stabiliscono:

- le modalità di determinazione degli importi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché della quota del contributo commisurata al costo di costruzione;
- la possibilità per i Comuni di modificare in aumento la quota del contributo per gli oneri di urbanizzazione, al fine di adeguare detto importo a specifiche situazioni locali, individuate in rapporto ai criteri di cui al 1 comma dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora articolo 16, comma 4, D.P.R. n. 380 del 2001);

VISTE le Deliberazioni:

- del Consiglio comunale nn.7 e 9 del 27 febbraio 1996, con la quale sono state rinnovate le tabelle contenenti il costo teorico base e i parametri per la determinazione dell'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria;

- della Giunta comunale n.50 del 18 marzo 2003, n.19 del 27 febbraio 2007, n.215 dell'11 dicembre 2007, con le quali tali tariffe sono state modificate e variate;
- del Consiglio comunale n.19 del 28 giugno 2011, n.26 dell'8 giugno 2012, n.19 del 23 settembre 2013, n.29 del 12 settembre 2014, n.25 del 30 marzo 2015, n.17 del 29 aprile 2016, n.5 del 31 marzo 2017 e n.11 del 28 marzo 2018, con le quali tali tariffe sono state confermate di anno in anno;

RITENUTO che tali tariffe, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione anche per l'anno 2019 per cui si ritiene di confermare;

1.12. Tassa per la partecipazione ai concorsi

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 28 marzo 2018, con la quale è stata istituita una tassa per la partecipazione ai bandi di concorso per l'assunzione di personale fissandone l'importo in 10,00 €;

RITENUTO che tale tassa, valutata la situazione complessiva del Comune, sia congrua rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.13. Tariffe per la riproduzione degli atti amministrativi

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 28 marzo 2018, con la quale sono state istituite le tariffe applicabili per la riproduzione degli atti amministrativi;

RITENUTO che tali tariffe, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.14. Diritti per le carte d'identità

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n.127 del 31 ottobre 2017, con la quale sono stati determinati i costi per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche e conseguentemente fissati i relativi contributi da parte del cittadino;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 28 marzo 2018, con la quale tali contributi sono stati recepiti e rettificati;

RITENUTO che tali contributi, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrui rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.15. Diritti di segreteria

VISTO l'art. 10, comma 10, del Decreto legge n.8 del 18 gennaio 1993, convertito con modificazioni nella Legge n.68 del 19 marzo 1993 e ulteriormente modificato dall'art.2, comma 60 punto 19, della Legge n.662 del 23 dicembre 1996, con il quale sono stati istituiti diritti di segreteria su alcuni atti prodotti dai Comuni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 28 marzo 2018, con la quale tali diritti di segreteria sono stati aggiornati;

RITENUTO che i diritti così stabiliti, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrui rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.16. Altri diritti

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n.163 del 2 ottobre 2007, con la quale, a seguito dell'installazione del nuovo terminale *self service* nella pesa pubblica di via Mincana, sono state stabilite le nuove tariffe per l'uso della pesa stessa, differenziate a seconda della pesatura a seconda degli scaglioni di peso stabiliti dalla Deliberazione della Giunta comunale n.122 del 18 marzo 1997;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 28 marzo 2018, con la quale si è esplicitata la gratuità del servizio di navigazione in Internet presso i terminali a disposizione degli utenti nella Biblioteca comunale;

RITENUTO che le tariffe per la pesa pubblica e la gratuità della navigazione in Internet nella Biblioteca, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrui rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

2. Altri atti di programmazione

2.1. Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale

RICHIAMATO che con il Decreto legge n.55 del 28 febbraio 1983, convertito con modificazioni nella Legge n.131 del 26 aprile 1983, è stato istituito l'obbligo di definizione, da parte degli Enti locali, della *«misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale[...] che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate»*;

VISTO il Decreto del 31 dicembre 1983 del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro e delle Finanze (Gazzetta ufficiale n.16 del 17 gennaio 1984), che ha dato attuazione alla suddetta Legge 131/1983 individuando le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;

ATTESO che l'articolo 45 del Decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, così come modificato dall'articolo 19 del Decreto legislativo 342 del 15 settembre 1997, individua i criteri in base ai quali gli enti locali sono definiti strutturalmente deficitari e stabilisce che tali enti sono soggetti a controllo centrale in materia finanziaria per verificare, tra altri parametri, che i servizi a domanda individuale siano finanziati dalle relative tariffe in misura pari almeno al 36%;

VERIFICATO che il Comune di Due Carrare, così come risulta dal Rendiconto della gestione 2017, e dalle previsioni dell'andamento della gestione del 2018, non è individuabile come ente strutturalmente deficitario;

RITENUTO tuttavia che, dal punto di vista dell'oculatazza nella gestione e della responsabilizzazione degli utenti nella fruizione dei servizi pubblici, sia una buona pratica quella di dotarsi autonomamente dell'obiettivo di coprire tramite le tariffe almeno il 36% dei costi dei servizi a domanda individuale;

TENUTO CONTO delle tariffe stabilite con la presente deliberazione e delle previsioni di entrata e di spesa individualmente formulate dai responsabili di ciascun servizio;

ATTESO che nella determinazione delle stesse sono stati rispettati i su richiamati obiettivi;

2.2. Destinazione dei proventi dalle sanzioni per violazioni del Codice della strada

VISTO l'articolo 208 del Decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 ("Nuovo codice della strada"), il quale stabilisce che ogni Ente debba provvedere a determinare la quota annuale delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada da destinare alle specifiche finalità indicate dal comma 4 del medesimo articolo;

RICHIAMATO l'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, del medesimo D.lgs.285/1992, che prescrive l'attribuzione all'Ente proprietario del 50% delle sanzioni elevate per le violazioni dei limiti di velocità accertate «attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza»;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n.40 del 26 maggio 2011, con la quale si è stabilito di ripartire il 50% dei proventi spettanti, rispettivamente, per un quarto a interventi di «sostituzione, ammodernamento, potenziamento di messa a norme e di manutenzione della segnaletica stradale delle strade di proprietà del Comune», per un ulteriore quarto «al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento in materia di circolazione stradale» e, per la rimanente metà, al miglioramento della sicurezza stradale tramite la manutenzione, l'ammodernamento, il potenziamento, la messa a norma e la sistemazione del manto delle strade di proprietà comunale;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio comunale n.19 del 28 giugno 2011, n.26 dell'8 giugno 2012, n.19 del 23 settembre 2013, n.29 del 12 settembre 2014, n.25 del 30 marzo 2015, n.17 del 29 aprile 2016, n.5 del 31 marzo 2017 e n. 11 del 28 marzo 2018, con le quali tali ripartizioni sono state confermate di anno in anno;

RITENUTO che tale ripartizione, valutata la situazione complessiva del Comune, sia congrua rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione, oltre che adeguata alle disposizioni della Legge;

2.3. Riduzione degli organismi collegiali

VISTO il Regolamento delle Commissioni comunali, approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 28 dicembre 2006;

ATTESO che con la Deliberazione del Consiglio comunale n.55 del 16 ottobre 2015, sono state istituite le commissioni e le consulte permanenti ai sensi dell'articolo 1 del suddetto Regolamento;

CONSIDERATO che:

- ai sensi delle vigenti leggi e come già recepito dalla citata DCC 55/2015, dev'essere mantenuta l'operatività della Commissione elettorale comunale, della Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari e della Commissione locale per il Paesaggio;
- devono essere parimenti mantenuti gli organismi previsti dagli attuali statuti, regolamenti e convenzioni in essere, tra i quali si segnalano la Commissione Scuole per l'infanzia, prevista dall'articolo 7 della Convenzione con le scuole dell'Infanzia del Comune di Due Carrare approvata con la Deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 31 luglio 2017, e Il Comitato di gestione dell'Asilo nido integrato, previsto dall'articolo 10 del Regolamento dell'Asilo nido integrato, approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n.31 del 29 settembre 2003 e modificato dalle Deliberazioni del Consiglio comunale n.54 del 25 novembre 2004 e n.20 del 19 aprile 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 136, della Legge n.56 del 7 aprile 2014, con il quale si stabilisce che gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori locali debbano essere rideterminati per garantire l'invarianza della spesa;

VISTO il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 ("Testo unico degli Enti locali – TUEL") nelle parti riguardanti i compensi e gli emolumenti dovuti per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali e, in particolare:

- l'articolo 82, comma 7, secondo il quale gli amministratori che percepiscono indennità di funzione non hanno diritto a alcun gettone di presenza per le sedute degli organi collegiali del medesimo ente né delle commissioni che costituiscano articolazioni interne o esterne di quel medesimo ente;
- l'articolo 82, comma 11, con il quale si ribadisce che la corresponsione del gettone di presenza è subordinata all'effettiva partecipazione ai consigli e alle commissioni;
- l'articolo 83, comma 2, secondo il quale i sindaci, i consiglieri comunali e i membri delle giunte comunali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione a organi o commissioni comunque denominate se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche;
- l'articolo 79, comma 3, secondo il quale i lavoratori dipendenti che fanno parte delle commissioni consiliari formalmente istituite, nonché delle commissioni comunali previste per legge, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte;
- l'articolo 80, comma 1, con il quale si precisa che i permessi di cui al precedente articolo 79 sono retribuiti dal datore di lavoro e che tale datore, se si tratta di un privato o di un ente pubblico economico, ha il diritto di inoltrare all'Ente una documentata richiesta di rimborso per i costi sostenuti;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n.33 del 15 giugno 2015 con la quale, in seguito al rinnovamento degli organi elettivi di questo Comune dopo le elezioni amministrative del 31 maggio 2015 e al fine di assicurare l'invarianza della spesa in adempimento del citato art.1 c.136 della L.56/2014, si è stabilito che nessun gettone di presenza è dovuto ai consiglieri per la partecipazione ad alcuna commissione componenti di qualsiasi tipo;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n.55 del 16 ottobre 2015 con la quale fu stabilito di corrispondere il gettone di presenza previsto per i consiglieri ai componenti esperti esterni della Commissione locale per il Paesaggio;

VALUTATO che, anche per effetto della succitata DCC 33/2015, il numero e la composizione delle commissioni e consulte comunali non hanno alcuna incidenza sull'invarianza della spesa;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2019 le medesime previsioni della delibera di C.C. n. 33 del 15 giugno 2015.

2.4. Indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori comunali

ATTESO che l'articolo 82 del Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 ("Testo unico degli Enti locali – TUEL"), con le successive modificazioni e integrazioni, prevede che venga corrisposta un'indennità di funzione al Sindaco e ai componenti degli organi esecutivi del Comuni, da dimezzare per i lavoratori dipendenti che non richiedano l'aspettativa, e che venga riconosciuto ai Consiglieri comunali un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, specificando inoltre che tali indennità e tali gettoni non sono assimilabili a redditi da lavoro di qualsiasi natura e, quindi, a essi non si applica il divieto di cumulo tra pensione e redditi;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno n.119 del 4 aprile 2000, il quale determina l'ammontare delle suddette indennità e del suddetto gettone sulla base della fascia demografica alla quale l'Ente appartiene e, inoltre, prevede che i Comuni possano incrementare le indennità del 3% se il rapporto tra entrate proprie e entrate totali dell'Ente è superiore alla media regionale per fasce demografiche e del 2% (cumulabile con il precedente) se la spesa corrente *pro capite* è superiore all'analogha media regionale per fasce;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n.5 del 5 giugno 2000, che fornisce le note interpretative e chiarisce le modalità di applicazione del succitato D.M.Int.119/2000;

CONSIDERATO l'articolo 156, comma 2, del TUEL (D.lgs.267/2000), ribadito dalla Deliberazione n.1 della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti pubblicata il 15 gennaio 2014, il quale specifica che la fascia demografica di cui sopra dev'essere calcolata sulla base della popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente quello al quale i relativi provvedimenti si applicano;

RILEVATO che, ai fini della programmazione economico-finanziaria del triennio 2019-21, è quindi rilevante la popolazione al 31 dicembre 2017, che per il Comune di Due Carrare risulta di **9.029** unità, tali da collocare il Comune nella fascia demografica tra 5.000 e 9.999 abitanti (TUEL, art.156, c.1 lett.f);

DEDOTTO, dalle Tabelle B e C allegate al citato D.M.Int.119/2000, che le medie regionali di riferimento per il Comune di Due Carrare sono il rapporto del 49% tra entrate proprie e entrate totali e la spesa *pro capite* di 426,67 € (pari a 828.083 lire);

RILEVATO che, sulla base dei dati del 2017, il rapporto tra entrate proprie e entrate totali del Comune risulta pari al **72,14%** (3.763.545,90/5.216.724,54), superiore al 49%, e che la spesa corrente *pro capite* risulta pari a (3.560.458,93/9.029 =) **394,34 €**, inferiore a 426,67 €, cosicché è possibile per il Comune di Due Carrare incrementare del 3% le indennità e il gettone fissati con il citato D.M.Int.119/2000;

VALUTATO di non avvalersi tuttavia di tale possibilità e di confermare quindi i valori di base sia per le indennità sia per il gettone di presenza;

VISTO l'articolo 1, comma 54, della Legge n.266 del 23 dicembre 2005, che ha provveduto a ridurre del 10% le indennità e il gettone fissati con il citato D.M.Int.119/2000;

PRESO ATTO della Deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo

n.1/CONTR/12, depositata il 12 gennaio 2012, con la quale si chiarisce che tale riduzione è tuttora vigente;

VISTO l'articolo 5, comma 7, del Decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella Legge n.122 del 30 luglio 2010, il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'Interno emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legge, le suddette indennità di cui all'art.8 c.8 del D.lgs.267/2000 sono ridotte del 3% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti per un periodo non inferiore a tre anni;

OSSERVATO che, alla data odierna, tale decreto non risulta ancora emanato;

VISTO l'articolo 2, comma 25, della Legge n.244 del 24 dicembre 2007, con il quale si stabilisce che in nessun caso l'ammontare complessivo dei gettoni di presenza percepiti in un mese da un consigliere comunale possa superare un quarto dell'indennità massima prevista per il Sindaco;

OSSERVATO che, sulla base dei valori tabellari previsti dal D.M.Int.119/2000 e considerando che le Commissioni comunali non danno diritto a percepire gettoni di presenza, per superare un quarto dell'indennità prevista per il Sindaco un consigliere comunale dovrebbe essere presente a 39 sedute del Consiglio in un mese e, quindi, tale limitazione non è di fatto cogente per il nostro Comune;

2.5. Quota di oneri di urbanizzazione destinata alle opere di culto

VISTO l'articolo 1, comma 1, della Legge regionale n.44 del 20 agosto 1987 il quale dispone che i comuni riservino annualmente, per interventi relativi alle chiese e agli altri edifici religiosi di cui all'articolo 4 della Legge n.847 del 29 settembre 1964 come integrato dall'articolo 44 della legge n.865 del 22 ottobre 1971, «una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria»;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 2, della medesima L.R.44/1987 indica la base di tale quota nella misura dell'8%, salve diverse percentuali deliberate dal Consiglio comunale con adeguata motivazione;

PRESO ATTO della delibera di C.C. n. 11 del 28/03/2018 con la quale venne fissato nella misura minima dell'8% delle effettive entrate per oneri di urbanizzazione secondaria la percentuale da destinare alle opere di culto;

VALUTATO che non vi siano motivi di rilievo per discostarsi da tale quota base;

2.6. Programma degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione

PREMESSO che l'articolo 3, comma 55, della Legge n.244 del 27 dicembre 2007, così come modificato dall'articolo 46 del Decreto legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella Legge n.133 del 6 agosto 2008, stabilisce che gli Enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del TUEL (D.lgs.267/2000);

DATO ATTO che il successivo comma 56 dello stesso art.3 della L.244/2007, prevede che i regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui all'articolo 89 del TUEL fissano i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazione e, inoltre, il limite massimo annuale della spesa per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con la Deliberazione della Giunta comunale n.106 del 22 settembre 1998, con le sue successive modificazioni, l'ultima delle quali è stata approvata con la Deliberazione della Giunta comunale n.86 del 25 luglio 2017, e in particolare gli articoli 37 e 38, relativi alle collaborazioni a elevato contenuto di professionalità e agli incarichi di collaborazione esterna;

PRECISATO che:

- l'articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede la competenza dell'organo consiliare in

- materia di “programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”;
- l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e succ. mod. e int. dispone, tra l'altro, che “..... per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
 - devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore...”;
 - l'articolo 3, comma 55 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come modificato dalla legge n. 133/2008 prevede che “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
 - l'articolo 3, comma 56 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come modificato dalla legge n. 133/2008 stabilisce che “Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
 - l'articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 78/2010, convertito con la legge n. 122/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua ricompresa nel programma annuale di affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma non può essere superiore al venti per cento (20%) di quella sostenuta nell'anno 2009;

SPECIFICATO che dal presente programma restano esclusi:

- gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
- gli incarichi legali relativi al patrocinio e alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto espressamente disciplinati dal D.Lgs. 50/2016;
- le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto intuitu personae, che comportano, per loro stessa natura, una

spesa “equiparabile” ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2/2008).

CONSIDERATO che la spesa massima sostenibile per il conferimento di incarichi è limitata sia in rapporto alla spesa per il personale risultante dal conto annuale, come disposto dall’articolo 14 del decreto legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni nella Legge n.89 del 23 giugno 2014, sia in relazione alla spesa sostenuta nell’anno 2009, come disposto dall’articolo 6, comma 7, del Decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella Legge n.122 del 30 luglio 2010, oltre che dall’articolo 1 del Decreto legge n.101 del 31 agosto 2013, convertito nella Legge n.125 del 30 ottobre 2013;

RILEVATO che il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge 133/2008) previsto per l’anno 2018 era stato fissato in euro 2.200,00.

RITENUTO di prevedere per l’anno 2019 lo stesso limite di spesa previsto per l’anno 2018;

2.7. Verifica di aree e fabbricati disponibili e dei relativi prezzi di cessione

OSSERVATO che non vi sono, nel territorio comunale, aree e fabbricati da destinarsi alla residenza (zone PEEP – Piano di edilizia economica e popolare) o alle attività produttive e terziarie (zone PIP – Piano per gli insediamenti produttivi), per cui nulla deve essere previsto al riguardo;

2.8. Programmazione triennale delle alienazioni

VISTO l’articolo 58 del Decreto legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella Legge n.133 del 6 agosto 2008, il quale dispone che gli Enti locali individuino i propri beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali e quindi suscettibili di valorizzazione o dismissione;

VISTO il Piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato con la Deliberazione della Giunta comunale n.43 del 17 aprile 2012;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 31 marzo 2017, con la quale, preso atto dell’avvenuta vendita di alcuni degli immobili del suddetto piano e della nota di aggiornamento del Responsabile del settore Urbanistica e Lavori pubblici del 27 marzo 2017, ha provveduto a aggiornare il piano stesso;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 28 marzo 2018, che ha confermato il piano risultante dalla DCC 5/2017;

APPRESO che non vi sono variazioni da segnalare nella ricognizione del patrimonio suscettibile di variazione eccetto la alienazione del lotto di Via Brassalene da cui deriva un valore complessivo di € 510.000,00 (n. 1 lotto del valore di stima di € 100.000,00 , n.1 terreno agricolo del valore di 60.000,00; il fabbricato ex scuola elementare di Santo Stefano del valore di € 350.000,00);

2.9. Programmazione triennale delle opere pubbliche

PREMESSO che, in base all’articolo 21 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, le amministrazioni pubbliche devono dotarsi di un programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato per singola opera sia pari o superiore a 100.000,00 €;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n.96 del 24 luglio 2018 e successiva Deliberazione della Giunta comunale n.115 del 18/9/2018 , con le quali sono stati adottati lo schema di programmazione triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2019-21 e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nel 2019;

VISTO il Documento unico di programmazione (DUP) 2019-21, approvato con la Deliberazione

del Consiglio comunale n.32 del 26 settembre 2018, che recepisce tra l'altro il suddetto schema di programmazione triennale approvato con la DGC 96/2018 e con la DGC 115/2018;

APPRESO dal Responsabile del settore Urbanistica e Lavori pubblici che non sono emerse ragioni per modificare nuovamente il suddetto piano;

2.10. Piano generale di sviluppo

VISTO il Documento unico di programmazione (DUP) 2019-21, approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 26 settembre 2018, che recepisce tra l'altro il suddetto schema di programmazione triennale approvato con le DGC 96/2018 e n. 115/2018;

2.11. Atto ricognitorio ai fini della riduzione della spesa di cui alla Manovra 2010

RICHIAMATI gli articoli 5 e 6 del Decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella Legge n.122 del 30 luglio 2010, che prevedono una serie di tagli in materia di studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, sponsorizzazioni, missioni e formazione, oltre che per l'acquisto, la manutenzione e il noleggio di autovetture, stabilendo che per ciascuna di tali voci la spesa non debba superare una fissata percentuale delle spese sostenute nell'anno 2009 (o del 2011, per quanto riguarda le autovetture);

PREMESSO che l'articolo 6 di suddetto decreto prevede alcune puntuali eccezioni alle limitazioni di spesa predette, e segnatamente:

- che possano essere effettuate compensazioni tra alcune voci di spesa, purché il limite complessivo resti rispettato;
- che possa essere superato il limite di spesa per le missioni, previa l'adozione di un motivato provvedimento da parte dell'organo di vertice dell'Amministrazione, da comunicare agli organi di controllo e agli organi di revisione dell'Ente;
- che possano essere acquistate vetture oltre i limiti di spesa per particolari esigenze di alcuni specifici servizi fondamentali;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 7 del DI 112/2008, in base al quale le amministrazioni riducono del 50% rispetto a quella del 2007 la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni.

RITENUTO di dover applicare le suddette norme anche al bilancio di previsione 2019/2021;

TENUTO conto della sentenza della Corte costituzionale n. 139/2012 in cui aveva evidenziato che: se da un lato il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, tenuto conto degli obiettivi nazionali a cui tali enti devono concorrere, dall'altro lato i vincoli possono considerarsi solo un limite complessivo che lascia agli enti la libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti di spesa.

PRESO ATTO che in senso analogo si è espressa anche la Corte dei conti, Sezione autonomie, deliberazione n. 26/2013), dove in sostanza afferma che, lo Stato può anche imporre limiti puntuali di spesa, ma deve lasciare agli enti libertà di rimodularli, nel rispetto comunque dell'obiettivo complessivo stabilito

VISTO l'atto ricognitorio predisposto dal responsabile dei servizi finanziari;

PRECISATO che le suddette disposizioni sono da applicare anche per l'esercizio 2019, si impartiscono direttive al responsabile dei servizi finanziari affinché provveda alla predisposizione del bilancio di previsione 2019/2021, nel rispetto dei sui indicati limiti di spesa.

2.12 Tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 27 febbraio 2018, che prende atto delle misure finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente, così come disposte dal Decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012;

DATO ATTO che tale disposizione è stata recepita nella redazione del Bilancio di previsione 2018-20, approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 23 aprile 2018;

RICHIAMATE le disposizioni dei commi dal 857 all'866 dell'art. 1 della legge 145/2018 “*di bilancio 2019*”, che prevede la costituzione di un “Fondo garanzia debiti commerciali”;

RITENUTO cogente l'impegno a ridurre le tempistiche di pagamento dei debiti commerciali, al fine di non incorrere nelle penalizzazioni previste dalla legge 145/2018, si confermano le misure finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente determinate con la delibera succitata e riconfermate con delibera di giunta comunale n. 133 del 29/11/2018.

2.13. Programmazione biennale delle forniture e dei servizi

ATTESO che l'articolo 21 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici debbano dotarsi di una programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 40.000,00 €;

PRECISATO che per i beni e servizi informatici e di connettività, inoltre, le amministrazioni devono tenere conto del “Piano triennale per l'Informatica” disposto dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) sulla base dell'articolo 1, comma 513, della citata L. 208/2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 24 luglio 2018 e la Deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 11 dicembre 2018, con le quali è stato adottato lo schema di programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2019-20 e ritenuto di confermarlo;

3. Disposizioni finali

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante l'inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011;

DATO, ALTRESÌ, ATTO che in materia di IMU il medesimo art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione (che, ai sensi del comma 15 del medesimo articolo, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997) ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, n. 4033 del 28 febbraio 2014, relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote;

RITENUTO utile provvedere in modo organico e onnicomprensivo all'assunzione di tutti gli atti propedeutici all'approvazione del Bilancio di previsione 2019-21;

ACQUISITI E VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ciascuno per la propria competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

SENTITI gli interventi in merito come riportati nell'allegato alla deliberazione di cc n. 4 di questa stessa seduta;

A seguito di votazione chiusasi col seguente risultato accertato come per legge:

Consiglieri Presenti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 0
 Astenuti n. 0

DELIBERA

1. di approvare secondo l'ordine letterale, le seguenti politiche delle entrate tributarie ed extratributarie;

1. Aliquote, tributi e tariffe comunali

1.1. Imposta unica comunale (IUC)

1.1.1. Componente Imposta municipale unica (IMU)

2. di confermare **l'aliquota di base dell'IMU**, per gli immobili non soggetti all'aliquota ridotta di cui ai punti seguenti, nella misura di **0,91 punti percentuali**;
3. di confermare **l'aliquota ridotta dell'IMU**, per l'unità immobiliare destinata a abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze con un massimo di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7, nella misura di **0,55 punti percentuali**;
4. di stabilire l'applicazione della **detrazione** sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze – rapportata all'effettivo periodo dell'anno nel quale si protrae la destinazione a abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quota per la quale la detrazione si verifica – nella misura di **200,00 € per l'abitazione principale** e le relative pertinenze, **incrementata di 100,00 €** per i soggetti passivi che abbiano all'interno del nucleo familiare un soggetto con grado di **invalidità pari o superiore all'80%** e che comunichino all'Ufficio tributi tale fattispecie entro il 31 dicembre 2019 tramite il modulo espressamente previsto dall'ufficio stesso (la comunicazione non è richiesta qualora il contribuente l'abbia già presentata negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni a quanto già comunicato);
5. di dare atto che, ai sensi dell'Art. 15 del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta unica comunale, l'aliquota ridotta e le relative detrazioni si applicano anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la **residenza in un istituto di ricovero o sanitario** a seguito di ricovero permanente, nonché all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato**, a condizione che tali unità immobiliari non risultino locate o occupate a qualsiasi titolo;
6. di confermare i valori venali ai fini IMU come stabiliti dalla DGC63/2013;

1.1.2. Componente Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

7. di confermare le **aliquote per l'applicazione della TASI** come stabilite con la DCC 23/2015 e riportate nella tabella seguente;

Tipologia immobili	Aliquota
Tutti gli immobili (esclusi l'abitazione principale e i fabbricati rurali per uso strumentale)	1,5 per mille
Fabbricati rurali per uso strumentale	1,0 per mille

8. di confermare la determinazione che il soggetto occupante/detentore/utilizzatore dell'immobile versi la TASI nella misura pari al **10% (dieci per cento)** dell'ammontare complessivo dovuto, e che la restante parte sia a carico del titolare del diritto reale;

1.1.3. Tassa sui rifiuti (TARI): oggetto di specificato atto di approvazione in questa sede da parte del consiglio comunale ;

1.2. Addizionale comunale all'IRPEF

9. di confermare l'aliquota per l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello **0,6 per cento**, con soglia di esenzione pari a **10.000,00 €** (diecimila euro);

1.3. Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:

- di aumentare, a partire dal 1 gennaio 2019, le tariffe della categoria normale come riassunte nella tabella che costituisce l'**Allegato A** alla presente deliberazione;
- di individuare nel territorio del Comune di Due Carrare, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, due categorie in relazione alla loro importanza, individuando una *categoria speciale* per gli impianti di natura commerciale lungo la SS.16 – statale Adriatica – Strada Battaglia e lungo tutte le strade provinciali presenti nel territorio, dettagliato nell'elenco allegato al regolamento adottato da parte del Consiglio comunale in questa seduta, con l'intesa che gli impianti così individuati dovranno rispettare le prescrizioni normative richiamate nella premessa e che tutte le altre località del territorio comunale non comprese nell'elenco anzidetto rientreranno nella categoria normale;
- di stabilire che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. 507/1993, alla categoria speciale è applicata una maggiorazione del 50% della tariffa normale;

1.4. Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP)

10. di confermare la classificazione dell'intero territorio comunale in prima categoria ai sensi dell'art.6, comma 3, del regolamento approvato con la DCC 4/2012;
11. di aggiornare le tariffe come riassunte nella seguente tabella, dove sono confrontate le tariffe attuali (convertite in Euro) e le nuove tariffe aggiornate insieme con il riferimento ai competenti articoli del Regolamento e alle eventuali pagine dove operare sostituzioni nel testo, ottenendo così le tariffe riassunte nel prospetto che costituisce l'**Allegato B** alla presente deliberazione e che entreranno in vigore dal primo gennaio del 2019;

Tipo di tariffa	Attuale	Aggiornata
Occupazione permanente generica, cat. I (art. 7)	19,63	21,00
Occupazione permanente generica, cat. II (art. 7)	17,56	18,00
Sopra- e sottosuolo con condutture, cavi e impianti (art. 10 cc. 1 e 2)	129,11	130,00
Serbatoi di carburante, centro abitato (art. 11, cc. 1 e 2)	41,32	42,00
Serbatoi di carburante, zone limitrofe (art. 11, cc. 1 e 2)	36,15	37,00
Serbatoi di carburante, altre zone (art. 11, cc. 1 e 2)	23,24	24,00
Distributori automatici, centro abitato (art. 11, c. 7)	10,33	11,00
Distributori automatici, altre zone (art. 11, c. 7)	7,75	8,00
Occupazione temporanea generica (art. 8)	1,03	1,08

Tariffa giornaliera minima (art. 8 c. 2) (da aggiornare nel testo, "lire 150" a pag. 6)	0,08	0,08
Occupazione temporanea di sopra-e sottosuolo (art. 10, c. 6)	5,16	5,40
Soglia per l'esenzione dal canone permanente (art. 13 c. 6) (da aggiornare nel testo, "lire ventimila" a pag. 12)	10,33	10,00
Soglia per l'esenzione dal canone temporaneo (art. 13 c. 6) (da aggiornare nel testo "lire cinquemila" a pag. 12)	2,58	2,50
Soglia per il pagamento rateale (da aggiornare nel testo "L. 500.000" a pag. 12)	258,23	260,00

12. di aggiornare il vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, sostituendo le cifre sopra indicate ove quelle attuali compaiono nel testo e sostituendo le pagine 14-17 con l'Allegato B alla presente deliberazione.

13. di stabilire inoltre una diminuzione del 20% sull'importo totale annuo dovuto per le occupazioni del mercato settimanale del giovedì in Piazza Norma Cossetto;

1.5. Tariffe per i servizi comunali

1.5.1. Servizi cimiteriali

14. di aumentare a **400,00 €** la tariffa per le esumazioni straordinarie di salme in condizione di resti mortali non decomposte e di confermare le vigenti tariffe per i rimanenti servizi cimiteriali, per la concessione e il rinnovo dei loculi, per le aree destinate alla costruzione delle tombe di famiglia e per l'illuminazione votiva, come riassunte nel prospetto che costituisce l'**Allegato C** alla presente deliberazione;

15. di aggiornare il vigente Regolamento per i servizi cimiteriali, sostituendo la pagina 33 con l'Allegato C alla presente deliberazione;

1.5.2. Palestre e affini

16. di confermare per l'utilizzazione delle palestre comunali, incluse la tensostruttura e l'arcostruttura, la tariffa di **3,50 € l'ora**, e per le manifestazioni sportive e non sportive le tariffe riassunte nella tabella seguente;

Tipo di manifestazione	Tariffa (½ giornata)
Manifestazioni sportive, associazioni iscritte all'Albo comunale	45,00 €
Manifestazioni sportive, associazioni non iscritte all'Albo comunale	90,00 €
Gare di campionato per associazioni affiliate a Enti sportivi a livello nazionale	<i>esenti</i>
Manifestazioni non sportive	100,00 €

1.6. Tariffe per i servizi scolastici

1.6.1. Trasporto scolastico

17. di confermare la vigente tariffa per il servizio di trasporto scolastico in **36,00 € mensili per alunno**, ridotta a **27,00 €** nei casi in cui un secondo fratello usufruisca contemporaneamente del servizio;

1.6.2. Nido comunale integrato

18. di confermare le vigenti rette per la frequenza del Nido integrato e di stabilire le rette minime e la specificazione degli ISEE minimo e massimo come nella tabella seguente, specificando che per gli ISEE intermedi tra il minimo e il massimo la retta è determinata tramite interpolazione lineare tra la retta corrispondente all'ISEE minimo e quella corrispondente all'ISEE massimo (ovvero, da un residente con ISEE I è dovuta la retta $R = R_{\min} + (R_{\max} - R_{\min}) \times (I - I_{\min}) / (I_{\max} - I_{\min})$, dove I_{\min} , I_{\max} , R_{\min} e R_{\max} indicano, rispettivamente, l'ISEE minimo, l'ISEE massimo, la retta corrispondente all'ISEE minimo e la retta corrispondente all'ISEE massimo), oltreché di stabilire che le rette così determinate diventeranno effettive dal primo gennaio del 2019;

Orario	Retta residenti ISEE < 6.700 €	Retta residenti ISEE > 16.700 €	Retta non residenti
Full time (7.30-16.00)	300,00 €	420,00 €	450,00 €
Part time (7.30-13.00 o 13.00-18.00)	220,00 €	310,00 €	340,00 €
Orario prolungato (7.30-18.00)	370,00 €	525,00 €	563,00 €

19. di ribadire che la riduzione ISEE non si applica qualora nel nucleo familiare del minore iscritto vi sia un tutore o legale rappresentante del medesimo che non risulti regolarmente occupato;

1.6.3. Servizio mensa

20. di confermare la contribuzione di **0,67 € più IVA** per ogni pasto consumato nella mensa scolastica, determinando così in 4,37 € più IVA il costo del "buono pasto" a carico delle famiglie;

1.7. Tariffe per matrimoni e unioni civili

21. di confermare le vigenti tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili, riassunte nella tabella che segue, restando inteso che la loro celebrazione o costituzione presso gli uffici comunali in orario di servizi non è soggetta al pagamento di alcuna tariffa e che per l'applicazione della tariffa per residenti è sufficiente la residenza del Comune anche di uno solo dei due nubendi o congiungendi;

Luogo e orario	Residenti	Non residenti
Casa dei Carraresi, in orario di servizio	50 €	150 €
Casa dei Carraresi, fuori dall'orario di servizio	200 €	250 €
Altri luoghi convenzionati, qualsiasi orario	400 €	500 €

1.8. Tariffe per l'uso delle sale comunali

22. di confermare le vigenti tariffe per l'uso delle sale comunali, riassunte nel prospetto che costituisce l'**Allegato D** alla presente deliberazione;

1.9. Diritti di segreteria per il funzionamento dello sportello catastale decentrato

23. di confermare le vigenti tariffe per il funzionamento dello sportello catastale per ogni visura in ragione di **2,00 €** fino a cinque pagine e di **0,50 €** per ogni pagina oltre la quinta, oltre a **20,00 €** per ogni richiesta effettuata da soggetti non residenti nel Comune di Due Carrare;

1.10. Sportello unico per le attività produttive – Diritti di segreteria

24. di confermare il diritto di segreteria di **30,00 €** per il rilascio di pratiche del servizio SUAP relative a attivazione, cessazione, o trasferimento di attività produttive e commerciali, o per manifestazioni in genere, e di confermare altresì l'esonero da tale tariffa per le forze politiche e le associazioni iscritte all'albo comunale per pratiche relative a attività incluse nel loro oggetto sociale;

1.11. Oneri di urbanizzazione

25. di confermare le tabelle per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in sede di rilascio dei permessi di costruire, come riportate nell'**Allegato E** alla presente deliberazione;

1.12. Tassa sui rifiuti (TARI)

26. di dare atto che la determinazione di tasse e tariffe sui rifiuti sono deliberate dal Consiglio comunale contestualmente all'esame e alla discussione del Piano economico-finanziario (PEF) annualmente presentato dal Consorzio Padova Sud;

1.13. Tassa per la partecipazione ai bandi di concorso

27. di confermare la tassa di **10,00 €** per la partecipazione ai bandi di concorso per l'assunzione di personale;

1.14. Tariffe per la riproduzione degli atti amministrativi

28. di confermare le vigenti tariffe per la riproduzione degli atti amministrativi, come riassunte nell'**Allegato F** alla presente deliberazione;

1.15. Diritti per le carte d'identità

29. di confermare per il rilascio delle carte di identità il **diritto di segreteria comunale di 0,30 €**, il **diritto fisso di 5,00 €** per i casi residuali nei quali è ammesso il rilascio della carta d'identità cartacea e, infine, il corrispettivo di **22,00 €** (comprensivo di diritto fisso e diritto di segreteria) per il rilascio della carta d'identità elettronica;

1.16. Diritti di segreteria

30. di confermare i diritti di segreteria ai sensi del D.L. 8/1993 e ss.mm.ii., come riassunti nell'**Allegato G** alla presente deliberazione;

1.17. Altri diritti

31. di confermare le **tariffe per l'uso della pesa pubblica** differenziate per scaglioni come riassunto nella tabella seguente, laddove il valore della pesatura rileva indifferentemente dal fatto che la pesatura stessa sia lorda o di tara;

Peso	Tariffa
da 0 a 100 quintali	2,00 €
da 101 a 200 quintali	4,50 €
da 201 a 399 quintali	6,00 €

32. di confermare che la navigazione in Internet, dai terminali pubblici presenti presso la Biblioteca comunale, è **gratuita**;

2. Altri atti di programmazione

33. di approvare i seguenti adempimenti procedurali, propedeutici alla compilazione del Bilancio di previsione:

2.1. Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale

34. di dare atto che le previsioni per i proventi e i costi relativi ai servizi a domanda individuale, così come risultano dalle previsioni effettuate dai Responsabili dei medesimi, si possono riassumere come nella tabella seguente e che, quindi, il previsto tasso di copertura dei servizi a domanda individuale tramite le tariffe corrisposte dagli utenti è superiore al 36%; tenuto conto che come previsto al punto 6.4.8 del DUP "Proventi dell'Ente" dove vengono dettagliati i servizi costi e ricavi, si rileva che la percentuale del tasso di copertura in fase previsionale risulta essere del 47,01 %;

2.2. Destinazione dei proventi dalle sanzioni per violazioni del Codice della strada

35. di dare atto che, a fronte della previsione di 20.000,00 € in entrata per proventi da sanzioni, il Bilancio di previsione dovrà stanziare nella spesa:

- almeno 2.500,00 € (pari al **12,50%** dell'entrata) per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, o messa a norma della segnaletica delle strade comunali;
- almeno 2.500,00 € (pari al **12,50%** dell'entrata) per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche mediante l'acquisizione di strumentazione a tale fine destinata;
- almeno 5.000, 00 € (pari al **25%** dell'entrata) per il miglioramento della sicurezza stradale tramite la manutenzione, l'ammodernamento, l'installazione, il potenziamento, la messa a norma o la sistemazione del manto delle strade comunali;

2.3. Riduzione degli organismi collegiali

36. di confermare l'operatività degli organi collegiali istituiti dalla DCC 55/2015, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali di questo Comune e riassunti nella tabella seguente, e di dare atto che tale operatività non è di ostacolo all'invarianza della spesa prescritta dalla L. 56/2014;

Organo collegiale	Atto di istituzione
Commissione Ambiente, innovazione e risparmio energetico	DCC 55/2015
Commissione Comunicazione	DCC 55/2015
Commissione Cultura	DCC 55/2015
Commissione Scuola	DCC 55/2015

Commissione Sociale e Pari opportunità	DCC 55/2015
Commissione Statuto e regolamenti	DCC 55/2015
Commissione Urbanistica e Lavori pubblici	DCC 55/2015
Consulta delle Associazioni	DCC 55/2015
Consulta dello Sport	DCC 55/2015
Consulta delle Attività produttive	DCC 55/2015
Consulta dei Giovani	DCC 55/2015
Commissione elettorale comunale	DPR 223/1967, art. 12
Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari	L. 297/1951, art. 13
Commissione locale per il Paesaggio	D.lgs. 42/2004, art. 148, <i>et.al.</i>
Commissione Scuole per l'Infanzia	DGC 91/2017
Comitato di gestione dell'Asilo nido integrato	DCC 31/2003 e ss.mm.

2.4. Indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori comunali

37. di confermare il gettone di presenza per i consiglieri comunali in **16,27 €** per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio e, rinunciando alla possibilità di aumentarne l'importo come previsto dal D.M.Int. 119/2000, di confermare le indennità mensili di carica per il Sindaco e i membri della Giunta così come risultano dalla tabella che segue;

Carica	Indennità intera	Ind. Dimezzata
Sindaco	2.509,98	1.254,99
Vicesindaco	1.254,99	627,50
Assessori	1.129,49	564,75

38. di dare atto che i rimborsi spettanti agli amministratori per spese di viaggio e per missioni saranno corrisposte nel rispetto dell'invarianza della spesa;

2.5. Quota di oneri di urbanizzazione destinata alle opere di culto

39. di stabilire nella misura dell'**8%** la quota degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli interventi sulle chiese e gli altri edifici religiosi o destinati al culto, demandando a successivi atti l'ammissione delle richieste di finanziamento e la ripartizione delle stesse sulla base del relativo stanziamento;

2.6. Programma degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione

40. di confermare il programma per le collaborazioni autonome per il 2019 così come dettagliato dalla seguente tabella;

Servizio	Incarichi
Urbanistica e Edilizia privata	<ul style="list-style-type: none"> Consulenze specialistiche per la redazione di strumenti urbanistici ed edilizia privata, S.U.A.P.

Lavori pubblici e Patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> • Incarichi per rilievi topografici, espropri, frazionamenti, atti notarili aree occupate da opere pubbliche non ancora acquisite; • Studio per valutazione ed analisi economico - patrimoniale del servizio gas nel territorio comunale ai fini del D.Lgs n. 164/2000 lett. a art. 14, comma 4, e art. 15 comma 5; • Conferimenti incarichi per procedure di accatastamento immobili comunali; • Assistenza tecnico giuridica relativa alla predisposizione della gara di concessione del servizio gas con normativa europea; Conferimenti incarichi legali per pratiche di acquisizione immobili (usucapione)
Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento Regolamento Polizia Rurale; • Progettazione Piano delle Acque; • Studio/consulenza per affidamento gestione calore immobili comunali; • Incarico per aggiornamento piano di zonizzazione acustico; • Incarico per redazione Piano Energetico Comunale “solare” e razionalizzazione consumi esistenti;
Affari generali	<ul style="list-style-type: none"> • Incarichi di supporto a uffici amministrativi e organi istituzionali, consulenze e brokeraggio in campo legale / assicurativo; • Incarichi inerenti al periodico informativo comunale; Incarichi di revisione economico finanziaria e nucleo di valutazione
Finanziario e amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> • Conferimento incarichi per corsi di formazione dipendenti; • Incarichi per consulenza fiscale / tributaria / riscossione ed accertamento entrate comunali
CED	<ul style="list-style-type: none"> • Incarico per servizi di supporto informatico/aggiornamento inventario, incarichi inerenti la normativa sulla Privacy
Commercio	<ul style="list-style-type: none"> • Incarico per consulenza / assistenza di specifiche attività / richieste commerciali
Servizi sociali	<ul style="list-style-type: none"> • Consulenza/assistenza per particolari servizi alle famiglie, consulenza giuridica presso il servizio minori nei rapporti tra Autorità Giudiziaria ed Enti locali in materia di minori ecc.; • Incarichi nell’ambito di servizi e progetti rivolti all’infanzia ed alle problematiche dell’immigrazione
Servizi culturali	<ul style="list-style-type: none"> • Incarichi per supporto alle attività di comunicazione e promozione di manifestazioni culturali e per ricerche storiche, archeologiche, ambientali sulle emergenze storiche/gestione biblioteca
Polizia locale	<ul style="list-style-type: none"> • Consulenza/incarichi per effettuare indagini e studi finalizzati alla redazione del piano di interventi per aumentare la sicurezza degli utenti deboli della strada
Forme associative	<ul style="list-style-type: none"> • Incarichi, consulenze, rilevazione, studi fattibilità forme associative

2.7. Verifica di aree e fabbricati disponibili e dei relativi prezzi di cessione

41. di dare atto che non vi sono aree e fabbricati per i quali fissare i prezzi di alienazione al fine della realizzazione di PEEP o PIP;

2.8. Programmazione triennale delle alienazioni

di confermare anche per l’anno 2019 quanto disposto dalla DCC 5/2017 dando atto che di detto

piano nel 2018 è stato alienato il lotto di Via Brassalene per cui l'importo complessivo del piano di alienazione valido per il 2019 valido è di € di € 510.000,00 .(n. 1 lotto del valore di stima di € 100.000,00 , n.1 terreno agricolo del valore di 60.000,00; il fabbricato ex scuola elementare di Santo Stefano del valore di € 350.000,00);

2.9. Programmazione triennale delle opere pubbliche

42. di confermare la programmazione delle opere pubbliche per il triennio 2019-21 così come previste dallo schema adottato con la DGC 96/2018 con la DGC 115/2018 e recepito nel DUP 2019-21 con la DCC 32/2018;

2.10. Piano generale di sviluppo

43. di dare atto che gli strumenti di programmazione del mandato e le linee programmatiche di amministrazione trovano la loro articolazione di dettaglio all'interno del DUP;

2.11. Atto ricognitorio ai fini della riduzione della spesa di cui alla Manovra 2010

44. di dare atto che, ai fini della formazione del Bilancio di previsione, devono essere rispettati i limiti di cui al D.L. 78/2010, conv. L. 122/2010, come dettagliati nella tabella seguente

Tipologia	anno riferim.	Importo di riferimento	Taglio	Stanziam. massimo
Spesa per consulenza e studi	2009	0,00	80%	0,00
Spese di rappresentanza	2009	4.000,00	80%	800,00
Pubblicità e relazioni pubbliche	2009	0,00	80%	0,00
Mostre, convegni, relazioni pubbliche	2009	3.130,00	80%	626,00
Sponsorizzazioni	2009	4.900,00	80%	980,00
Formazione	2009	2.670,00	50%	1.335,00
Spese di missione dipendenti	2009	5.700,00	50%	2.850,00
Spese per autovetture	2011	0,00	30%	0,00

2.12. Tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente

45. di confermare quanto disposto dalla DGC 25/2018 e recepito con la DCC 17/2018 e da DGC n. 133 DEL 29/11/2018, e di dare mandato ai responsabili dei settori di vigilare perché i pagamenti dell'Ente siano tempestivi;

2.13. Programmazione biennale delle forniture e dei servizi

46. di recepire integralmente il programma biennale degli acquisti di beni e servizi adottato con la DGC 97/2018 e con la DGC 144/2018;

2. Disposizioni finali

- di dare atto che gli effetti finanziari del presente provvedimento sono previsti nello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-20 che vengono approvati in questa seduta da

questo Consiglio Comunale;

Successivamente, con separata votazione chiusasi col seguente risultato accertato come per legge:

Consiglieri Presenti	n. 9
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, stante l'urgenza di procedere all' approvazione definitiva del bilancio di previsione anno 2019-21.

Allegati:

- A) – B) – C) – D- E) – F) – G)

- delibera n. 144 del 11/12/2018 *“Adozione dello schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2018/2019 ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016.*

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e altro (art. 12 del D.lgs. 507/1993)

La superficie soggetta a imposta si determina sulla base della minima figura piana geometrica che circoscriva il mezzo pubblicitario; una superficie inferiore al metro quadrato è arrotondata per eccesso al metro quadrato e le frazioni di metro quadrato oltre il primo si arrotondano al mezzo metro quadrato superiore. Sono esenti dalla tariffazione le insegne di estensione inferiore ai trecento centimetri quadrati.

Nel caso di esposizione con una durata non superiori a tre mesi, si applica una tariffa pari a **un decimo** della tariffa annuale a ogni mese o frazione di mese (la tariffa mensile non è ulteriormente frazionabile). La tariffa è incrementata del **50%** per pubblicità aventi superficie compresa **tra 5,5 mq e 8,5 mq**, ed del **100%** per pubblicità aventi superficie superiore a **8,5 mq**.

La tariffa normale è stabilita dal D.lgs. 507/1993 in **11,362 euro il metro quadrato l'anno**, che viene **raddoppiata** per insegne luminose. Per insegne superiori al metro quadro, il Comune di Due Carrare ha disposto un aumento del 5,620%, portando la tariffa normale a 12,00 metri quadrati l'anno. Si riporta nella tabella seguente il prospetto delle tariffe risultanti per ciascun metro quadrato.

Tipo e superficie	1 mese o frazione	oltre 1 e fino a 2 mesi	oltre 2 e fino a 3 mesi	tariffa annuale
Ordinaria, 1 mq o inferiore	1.14	2.27	3.41	11.36
Ordinaria tra 1 e 5,5 mq	1,20	2,40	3,60	12,00
Ordinaria tra 5,5 e 8,5 mq	1,80	3,60	5,40	18,00
Ordinaria oltre 8,5 mq	2,40	4,80	7,20	24,00
Luminosa, 1 mq o inferiore	2.27	4.54	6.82	22.72
Luminosa tra 1 e 5,5 mq	2,40	4,80	7,20	24,00
Luminosa tra 5,5 e 8,5 mq	3,00	6,00	9,00	30,00
Luminosa oltre 8,5 mq	3,60	7,20	10,80	36,00

Automezzi pubblicitari adibiti ai trasporti dell'impresa (art. 13 del D.lgs. 507/1993)

Gli automezzi di proprietà di un'impresa e adibiti ai trasporti per suo conto sono tenuti a corrispondere un'imposta annuale al comune dove ha sede l'impresa (o al comune dove sono domiciliati gli agenti o mandatari che hanno tali veicoli in dotazione esclusiva). La tariffa è fissata secondo la tabella seguente.

Tipologia	Tariffa annuale
Autoveicoli con portata superiore a 30 q	75,00
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q	50,00
Motoveicoli e autoveicoli non ricompresi nelle precedenti categorie	25,00

Nel caso di mezzi circolanti con rimorchio, la suddetta imposta è **raddoppiata**.

Pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 del D.lgs. 507/1993)

Per la pubblicità effettuata per conto altrui tramite insegne o pannelli luminosi programmati per garantire un messaggio variabile, la tariffa normale è di **35,00 euro il metro quadrato l'anno**. Nel caso di esposizione con una durata non superiori a tre mesi, si applica una tariffa pari a **un decimo** della tariffa annuale a ogni mese o frazione di mese (la tariffa mensile non è ulteriormente frazionabile). Le tariffe risultanti per ciascun metro quadrato sono riassunte nella tabella seguente.

	1 mese o frazione	oltre 1 e fino a 2 mesi	oltre 2 e fino a 3 mesi	oltre 3 mesi
Categoria normale	3,50	7,00	10,50	35,00

Nel caso in cui la pubblicità sia svolta da un'impresa per conto proprio, le precedenti tariffe sono **dimezzate**.

Per la pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico tramite proiezioni luminose si applica un'imposta **giornaliera di 2,10 euro**, indipendentemente dal numero e dalla superficie dei messaggi. Se la durata è superiore ai 30 giorni, dopo il trentesimo giorno l'imposta giornaliera è **dimezzata**.

Altri tipi di pubblicità (art. 15 del D.lgs. 507/1993)

Per pubblicità eseguite con striscioni o mezzi simili che attraversano strade o piazze, per ogni 15 giorni o frazione è dovuta una tariffa pari a quella **annuale per le pubblicità ordinarie**. Le tariffe risultanti per ciascun metro quadrato sono riassunte nella tabella seguente.

	fino a 15 giorni	da 16 a 30 giorni	da 31 a 45 giorni	da 46 a 60 giorni
Categoria normale	12,00	24,00	36,00	48,00

Per pubblicità veicolate da aeromobili e realizzate tramite scritte, o striscioni, o lancio di manifestini dagli aeromobili stessi, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta un'imposta di **50,00 euro** per ogni giorno o frazione. Se la pubblicità è eseguita tramite palloni frenati o simili, tale imposta è **dimezzata**.

Le pubblicità effettuate mediante distribuzioni di manifestini o altro materiale pubblicitario, anche tramite veicoli, o mediante persone circolanti con cartelli, è dovuta un'imposta di **2,10 euro** per ogni giorno o frazione e per ogni persona impiegata, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità del materiale distribuito.

Per le pubblicità sonore effettuate per mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuta un'imposta di **6,50 euro** per ogni giorno o frazione e per ogni punto pubblicitario.

Diritto sulle pubbliche affissioni (artt. 19 e 22 del D.lgs 507/1993)

Per le pubbliche affissioni di manifesti formati ciascuno da un singolo foglio delle dimensioni massime di 70 x 100 cm è dovuto un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, fissato in ragione di **1,033 euro** per i primi dieci giorni più **0,310 euro** per ogni successivo periodo di cinque giorni o frazione. Nel caso di manifesti formati da più fogli, per ciascun foglio è dovuta la tariffa di **1,10 euro** per i primi dieci giorni più **0,333 euro** per ogni successivo periodo di cinque giorni o frazione di cinque giorni, risultando quindi come riassunto nella tabella esemplificativa che segue.

Fino a – giorni	10	15	20	25	30
Foglio singolo	1,03	1,34	1,65	1,96	2,27
Più fogli affiancati, per foglio	1,10	1,43	1,77	2,10	2,43

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto è **maggiorato del 50%**. Inoltre, il diritto è **maggiorato del 50%** per singoli manifesti costituiti da almeno otto e fino a dodici fogli, e **del 100%** per manifesti costituiti da più di dodici fogli.

Nel caso in cui l'affissione di materiale dal contenuto commerciale sia richiesta meno di tre giorni dopo la consegna del materiale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, il diritto è **maggiorato del 10%**, con un minimo di **27,50 euro**.

Categoria speciale

Dal 2019, il Comune di Due Carrare ha istituito una "categoria speciale" per tutte le pubblicità effettuate a meno di 5 metri dal margine delle strade statali e provinciali. Le tariffe sopra riportate sono relative alla categoria normale; per quella speciale, le tariffe sopra riportate sono **umentate del 50%**.

Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP)

Determinazione del canone

L'occupazione soggetta al canone si determina sulla base dell'effettiva occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari; sono esenti le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, mentre tutte le superficie o le lunghezze superiori a tali soglie sono arrotondate all'unità superiore.

Le superficie **superiori al 1000 metri quadrati** sono conteggiate in ragione del **10%**.

1. Occupazioni permanenti

Le occupazioni permanenti di una superficie sono tenute al pagamento della tariffa di **21,00 €** in prima categoria e di **18,00 €** in seconda categoria, per ciascun anno solare e per ogni metro quadrato di occupazione. La tariffa è ridotta a un terzo per le occupazioni di spazi sopra- e sottostanti il suolo, e al 30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili; le due riduzioni non sono cumulabili. Ne risultano le tariffe riassunte nella tabella che segue, dove sono riportati i riferimenti ai competenti articoli del Regolamento in vigore.

Tipologia	cat. I (€ / mq / a)	cat. II (€ / mq / a)
Occupazioni in genere (art. 7)	21,00	18,00
Occupazioni di spazi sopra- e sottostanti il suolo (art. 7 c. 1)	7,00	6,00
Occupazioni con tende fisse o retrattili (art. 7 c. 2)	6,30	5,40

Le occupazioni del sopra- e sottosuolo con **condutture, cavi e impianti** in genere (art. 10, cc. 1 e 2) sono soggette a **130,00 €** per ogni chilometro lineare o frazione di chilometro lineare, indipendentemente dalla categoria. Nel caso di occupazione effettuata da un'azienda erogatrice di pubblici servizi, l'art. 63, c. 2 lett. f del D.lgs. 446/1997 determina il canone dovuto in **0,646 €** per utente, con un minimo di **516,46 €** se gli utenti sono meno di 800.

Le occupazioni del suolo e dei sottosuolo con un **serbatoio per distributori di carburante** (art. 11 cc. 1 e 2) è soggetto a un canone annuale diviso per zone come nella tabella che segue¹.

Zona	€ / anno
Centro abitato	42,00
Zone limitrofe	37,00
Sobborghi, zone periferiche e frazioni	24,00

Agli **apparecchi automatici** per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolci, parafarmaci e simili si applica un canone annuale diviso per zone come nella tabella che segue.

Zona	€ / anno
Centro abitato	11,00
Zone limitrofe	8,00
Sobborghi, zone periferiche e frazioni	8,00

¹ Se il serbatoio è di capacità superiore a **3000 litri**, la tariffa è **aumentata del 20% per ogni 1000 litri** o frazione. Nel caso in cui vi siano due o **più serbatoi raccordati** tra loro, si applica il canone dovuto per il serbatoio di misura minore, aumentato del 20% per ogni 1000 l o frazione degli altri serbatoi; se i serbatoi sono **autonomi**, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi (art. 11 cc. 3 e 4).

2. Occupazioni temporanee

Le occupazioni temporanee di una superficie sono tenute al pagamento della tariffa di **1,08 €** il giorno per ogni metro quadrato di occupazione, indipendentemente dalla categoria. La tariffa è computata in ragione delle **ore di effettiva occupazione** (o frazione di ora) calcolando la tariffa oraria come 1 / 24 di quella giornaliera (tariffa oraria base pari a 0,045 € / h).

Come per le occupazioni permanenti, La tariffa è ridotta a un terzo per le occupazioni di spazi sopra- e sottostanti il suolo e al 30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili²; le due riduzioni non sono cumulabili. La tariffa è inoltre **ridotta del 30%** per occupazioni di **durata tra 15 e 30 giorni** e **del 50%** per occupazioni di **durata superiore a 30 giorni** o avente **carattere ricorrente**: tale detrazione è cumulabile con le precedenti. In ogni caso, la tariffa risultante non può essere inferiore a **0,08 €** il giorno per metro quadrato.

Le tariffe per le occupazioni poste in essere con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono **ridotte dell'80%**. Per occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle realizzate con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e quelle svolte da associazioni o gruppi locali senza scopo di lucro, il canone è aumentato del 20%.

Tipologia	cat. I (€ / mq / g)	cat. II (€ / mq / g)
Occupazioni in genere (art.8 cc. 1 e 2)	1,08	1,08
Occupazioni di spazi sopra- e sottostanti il suolo (art. 8 c. 2)	0,36	0,36
Occupazioni con tende fisse o retrattili (art. 8 c. 3)	0,324	0,324
Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti (art. 8 c. 4)	1,296	1,296
come sopra, per spazi sopra- e sottostanti il suolo	0,432	0,432
come sopra, con tende fisse o retrattili	0,389	0,389
Occupazioni con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 c. 5) ³	0,216	0,216
come sopra, per spazi sopra- e sottostanti il suolo	0,072	0,072
come sopra, con tende fisse o retrattili	0,065	0,065
Occupazioni con autovetture di uso privato (art. 9 c. 3)	0,756	0,756

Le occupazioni temporanee del sopra- e sottosuolo con condutture, cavi e impianti in genere (art. 10, c. 6) sono soggette alla tariffa forfettaria di **5,40 €**, incrementata rispettivamente del 30%, 50% e 100% per occupazioni tra 31 e 90 giorni, tra 91 e 180 giorni e superiori a 180 giorni.

Durata dell'occupazione	Tariffa cat. I	Tariffa cat. II
30 giorni o meno	5,40	5,40
tra 31 e 90 giorni	7,02	7,02
tra 91 e 180 giorni	8,10	8,10
181 giorni o più	10,80	10,80

-
- 2 Se le tende sono poste a copertura di aree già occupate (es: banchi di vendita nei mercati), l'occupazione si calcola sulla sola parte di esse che sporge oltre le aree medesime.
 - 3 Per le occupazioni realizzate con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, sono calcolate al **50%** le superficie **fino a 100 mq**, al **25%** quelle **oltre 100 e fino a 1000 mq** e al **10%** quelle **oltre i 1000 mq**. (art. 6 c. 5)

Tale tariffa è inoltre **incrementata del 50%** nel caso in cui la lunghezza dell'occupazione **superi il chilometro** lineare.

Riduzioni o esenzioni generali

Il canone è **ridotto del 50%** (cumulabile con tutte le altre riduzioni) per venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendano direttamente il **loro prodotto**, oltre che le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia. Il canone è **ridotto dell'80%** per **manifestazioni** politiche, culturali, o sportive. Le occupazioni di suolo pubblico con innesti o allacciamenti a impianti di erogazione di pubblici servizi sono esenti da canone.

Il versamento **non deve essere eseguito** qualora l'ammontare complessivo non superi i **10,00 €** per le occupazioni permanenti e i **2,50 €** per quelle temporanee. Nel caso in cui l'importo complessivo del canone superi i **300,00 €** è consentito il pagamento in **quattro rate** scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, purché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva alla fine di ottobre.

Diminuzione del 20% sull'importo totale annuo dovuto per le occupazioni del mercato settimanale del giovedì in Piazza Norma Cosetto.

Tariffe dei servizi cimiteriali

Prezzi delle cessioni cimiteriali

Diritto	Prezzo
Terreno per costruzione tombe di famiglia – Cimitero San Giorgio (max 2 file)	1.500,00 € / mq
Terreno per costruzione tombe di famiglia – Cimitero Terradura (con copertura e pavimento, max 5 file)	2.600,00 € / mq
Loculo (25 anni) – Batteria “parte vecchia” cimiteri Cornegliana e Santo Stefano	1.500,00 €
Loculo (25 anni) – altri	2.200,00 €
Ossario (25 anni)	300,00 €
Rinnovo loculo (20 anni)	1.100,00 €
Rinnovo biloculo (20 anni)	1.500,00 €
Rinnovo ossario (20 anni)	200,00 €

Tariffe dei servizi cimiteriali

Servizio	Tariffa (€)
Inumazione salma in fossa a terra	350,00
Esumazione straordinaria o trasferimento, condizione di resti mortali ¹ decomposti	300,00
Esumazione straordinaria o trasferimento, condizione di resti mortali non decomposti	400,00
Tumulazione in loculo (rimozione lastra, posizionamento feretro, realizzazione muretto di chiusura)	200,00
Estumulazione straordinaria per trasferimento in altro comune	200,00
Estumulazione straordinaria, condizione di resti mortali decomposti	200,00
Estumulazione straordinaria, condizione di resti mortali non decomposti	400,00
Traslazione di resti mortali o urne cinerarie (per trasferimento in altro cimitero o introduzione in loculi o tombe)	200,00
Cippi	270,00

Illuminazione votiva

Servizio	Tariffa (€)
Contributo nuovi allacciamenti	25,00
Canone annuale	12,00

1 Ai sensi della L.R. 18/2010, i “resti mortali” sono «gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione» dopo che sia trascorso l’ordinario periodo di inumazione (quindici anni) o tumulazione (vent’anni).

Tariffe per l'uso delle sale comunali

Per ciascuna sala sono specificati, oltre al numero di posti disponibili, tre tariffe:

- la tariffa **ordinaria** si applica alle associazioni operanti nel Territorio comunale o iscritte all'Albo comunale delle associazioni;
- la tariffa **straordinaria** si applica a gruppi, società o associazioni senza fini di lucro provenienti da altri comuni;
- la tariffa **speciale** si applica per l'uso da parte di società di capitale o di persone con finalità commerciali o di sponsorizzazione.

Le tariffe sotto riportate si riferiscono all'uso per un periodo di tempo non superiore alle **cinque ore**; a durate superiori verrà applicata una tariffa multipla di quella sotto riportata ogni cinque ore o frazione di cinque ore.

Sala	Ubicazione	Posti	Tariffa ordinaria	Tariffa straordinaria	Tariffa speciale
Urbano Salvan	Casa dei Carraresi, via Roma 33, I piano	100	50,00 € ¹	60,00 €1	400,00 €1
Azzurra	Casa dei Carraresi, via Roma 33, I piano	48	15,00 €	18,00 €	60,00 €
Verde	Casa dei Carraresi, via Roma 33, I piano	15	10,00 €	12,00 €	30,00 €
Atrio	Casa dei Carraresi, via Roma 33, pianterreno	80	20,00 €	24,00 €	100,00 €
Belvedere	Casa dei Carraresi, via Roma 33, pianterreno	48	15,00 €	18,00 €	60,00 €
Fortunato Pegoraro	Sala civica, via G. Galilei 2, loc. Mezzavia	80	20,00 €	24,00 €	100,00 €
Galileo Galilei	Sala civica, via G. Galilei 2, loc. Mezzavia	15	10,00 €	12,00 €	30,00 €
prof. Aldo Simonato	Sede della Biblioteca, via Roma 78	48	15,00 €	18,00 €	60,00 €

¹ Nel caso in cui sia richiesto l'uso del sistema audio/video della sala consiliare, a tale tariffa dovrà essere aggiunto il costo dell'operatore

**Calcolo del contributo per l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
relativa alla residenza – a decorrere dal 1 gennaio 2008**

Destinazione di zona	i.f. (1)	Costo teorico base (2)			Parametri (3)				Costo teorico conseguente (5)			Correttivo (6) art. 84 L.R. 61/1985	Incidenza oneri urbanizzazione		
		Urbanizzazione		Totale	andam. demog.	caratt. geogr.	destin. zona	Totale (4)	Urbanizzazione		Totale		Primaria	Secondaria	TOTALE
		prim.	second.						prim.	second.					
A – Centro storico	1 + 3	8.550	10.950	19.500	1,00	1,00	0,30	0,30	2.565	3.285	5.850	-10%			
Variazione Euro									1,32	1,70	3,02	+10%	3,50	4,48	7,98
B – Completamento	1 + 3	8.550	10.950	19.500	1,00	1,00	0,40	0,40	3.420	4.380	7.800	(-)			
Variazione Euro									1,77	2,26	4,03	+30%	5,51	7,06	12,57
C – Espansione (C1-C2)	1 + 3	8.550	10.950	19.500	1,00	1,00	1,00	1,00	8.550	10.950	19.500	(-)			
Variazione Euro									4,42	5,66	10,07	+30%	13,78	17,64	31,42
E – Agricola	< 1	18.000	10.950	28.950	1,00	1,00	1,00	1,00	18.000	10.950	28.950	-20%			
Variazione Euro							(7)		9,30	5,66	14,95	(-)	22,31	13,57	35,88

(1) Dati da riprendere dal piano urbanistico vigente

(2) Dati da ricavare dal prospetto “costo teorico base delle opere di urbanizzazione”

(3) Dati da ricavare dal prospetto “B” - “Parametri per la determinazione di incidenza degli oneri di urbanizzazione”

(4) Il totale è dato dal prodotto dei parametri

(5) Costo teorico base moltiplicato per il totale dei parametri

(6) Le modificazioni sono determinate dal Consiglio comunale ai sensi della L.R. 61/1985

(7) Per gli imprenditori agricoli, dichiarati tali da dichiarazione IPA, ma non a titolo principale, questo moltiplicatore è ridotto a metà del parametro previsto per la determinazione di zona agricola

nella pagina seguente:

**Calcolo del contributo per l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
relativa a interventi di edilizia per attività produttive**

Destinazione di zona e attività produttive		Diverse situazioni		Costo teorico conseguente (3)			Correttivo (4) art. 84 L.R. 61/1985	Incidenza oneri urbanizzazione			Incidenza oneri urbanizzazione			
				Urbanizzazione		Totale		Primaria (L. / mq)	Secondaria (L. / mq)	TOTALE (L. / mq)	Primaria (€ / mq)	Secondaria (€ / mq)	TOTALE (€ / mq)	
				prim.	second.									
A – Centro storico	Agricoltura	–	–	15.600	1.950	17.550		15.600	1.950	17.550	19,34	2,42	21,75	
		(5a1)	Impr. agr. a	in funz. fondo	0	0	0		0	0	0	–	–	–
		(5a2)	titolo princ.	non funz. fondo	4.680	585	5.265		4.680	585	5.265	5,80	0,73	6,53
		(5b1)	Impr. agr.	in funz. fondo	9.360	1.170	10.530		9.360	1.170	10.530	11,60	1,45	13,05
		(5b2)	diverso	non funz. fondo	15.600	1.950	17.550	+30%	20.280	2.535	22.815	25,14	3,14	28,28
	Artigianato	–	–	6.000	2.250	8.250	+30%	7.800	2.925	10.725	9,67	3,63	13,29	
		(6)	Artig. artistico e di servizio		3.000	1.125	4.125	+30%	3.900	1.463	5.363	4,83	1,81	6,65
Industria	–	–	19.500	15.600	35.100	+30%	25.350	20.280	45.630	31,42	25,14	56,56		
B – Complementamento	Agricoltura	–	–	13.200	1.650	14.850		13.200	1.650	14.850	16,36	2,05	18,41	
		(5a1)	Impr. agr. a	in funz. fondo	0	0	0		0	0	0	–	–	–
		(5a2)	titolo princ.	non funz. fondo	3.960	495	4.455		3.960	495	4.455	4,91	0,61	5,52
		(5b1)	Impr. agr.	in funz. fondo	7.920	990	8.910		7.920	990	8.910	9,82	1,23	11,04
		(5b2)	diverso	non funz. fondo	13.200	1.650	14.850		13.200	1.650	14.850	16,36	2,05	18,41
	Artigianato	–	–	8.400	3.150	11.550		8.400	3.150	11.550	10,41	3,90	14,31	
		(6)	Artig. artistico e di servizio		4.200	1.575	5.775		4.200	1.575	5.775	5,21	1,95	7,16
Industria	–	–	16.500	13.200	29.700	+30%	21.450	17.160	38.610	26,59	21,27	47,86		
C – Espansione	Agricoltura	–	–	13.200	1.650	14.850		13.200	1.650	14.850	16,36	2,05	18,41	
		(5a1)	Impr. agr. a	in funz. fondo	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00	–
		(5a2)	titolo princ.	non funz. fondo	3.960	495	4.455		3.960	495	4.455	4,91	0,61	5,52
		(5b1)	Impr. agr.	in funz. fondo	7.920	990	8.910		7.920	990	8.910	9,82	1,23	11,04
		(5b2)	diverso	non funz. fondo	13.200	1.650	14.850		13.200	1.650	14.850	16,36	2,05	18,41
	Artigianato	–	–	12.000	4.500	16.500		12.000	4.500	16.500	14,87	5,58	20,45	
		(6)	Artig. artistico e di servizio		6.000	2.250	8.250		6.000	2.250	8.250	7,44	2,79	10,23
Industria	–	–	16.500	13.200	29.700	+30%	21.450	17.160	38.610	26,59	21,27	47,86		
D – Insed. produttivi	Agricoltura	–	–	13.200	1.650	14.850		13.200	1.650	14.850	16,36	2,05	18,41	
		(5a1)	Impr. agr. a	in funz. fondo	0	0	0		0	0	0	–	–	–
		(5a2)	titolo princ.	non funz. fondo	3.960	495	4.455	+30%	5.148	644	5.792	6,38	0,80	7,18
		(5b1)	Impr. agr.	in funz. fondo	7.920	990	8.910	+30%	10.296	1.287	11.583	12,76	1,60	14,36
		(5b2)	diverso	non funz. fondo	13.200	1.650	14.850	+30%	17.160	2.145	19.305	21,27	2,66	23,93
	Artigianato	(7)	Interventi agro-ind.– zone compl.		6.600	825	7.425	+30%	8.580	1.073	9.653	10,63	1,33	11,96
		–	–	12.000	4.500	16.500	+30%	15.600	5.850	21.450	19,34	7,25	26,59	
Industria	(6)	Artig. artistico e di servizio		6.000	2.250	8.250	+30%	7.800	2.925	10.725	9,67	3,63	13,29	
	(7)	Interventi artig.– zone compl.		6.000	2.250	8.250	+30%	7.800	2.925	10.725	9,67	3,63	13,29	
Industria	–	–	15.000	12.000	27.000	+30%	19.500	15.600	35.100	24,17	19,34	43,51		
	(7)	Interventi industr.– zone compl.		7.550	6.000	13.550	+30%	9.815	7.800	17.615	12,17	9,67	21,83	
E – Agricola	Agricoltura	–	–	12.000	1.500	13.500		12.000	1.500	13.500	14,87	1,86	16,73	
		(5a1)	Impr. agr. a	in funz. fondo	0	0	0		0	0	0	–	–	–
		(5a2)	titolo princ.	non funz. fondo	3.600	450	4.050		3.600	450	4.050	4,46	0,56	5,02
		(5b1)	Impr. agr.	in funz. fondo	7.200	900	8.100		7.200	900	8.100	8,92	1,12	10,04
		(5b2)	diverso	non funz. fondo	12.000	1.500	13.500		12.000	1.500	13.500	14,87	1,86	16,73
	Artigianato	–	–	12.000	4.500	16.500	+30%	15.600	5.850	21.450	19,34	7,25	26,59	
		(6)	Artig. artistico e di servizio		6.000	2.250	8.250	+30%	7.800	2.925	10.725	9,67	3,63	13,29
Industria	–	–	15.000	12.000	27.000	+30%	19.500	15.600	35.100	24,17	19,34	43,51		

**Calcolo del contributo per l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
relativa a interventi di edilizia per attività turistica, commerciale e direzionale**

Destinazione di zona E tipo di attività		Costo teorico base (2)			Parametri (3)				Costo teorico conseguente (5)			Correttivo (6) art. 84 L.R. 61/1985	Incidenza oneri urbanizzazione			
Elencazione	i.f. (1)	Urbanizzazione		Totale	andam. demog.	caratt. geogr.	destin. zona	Totale (4)	Urbanizzazione		Totale		Primaria	Secondaria	TOTALE	
		prim.	second.						prim.	second.						
Turismo	Centro storico	1,5 + 3	7.950	10.050	18.000	1,00	1,00	1,00	1,00	7.950	10.050	18.000	(-)	9,85	12,46	22,31
	Completamento	1,5	7.950	10.050	18.000	1,00	1,00	0,80	0,80	6.360	8.040	14.400	+30%	10,25	12,96	23,21
	Espansione	1	13.950	10.050	24.000	1,00	1,00	1,20	1,20	16.740	12.060	28.800	+30%	26,97	19,43	46,40
	Insedimenti prod.	3	4.950	10.050	15.000	1,00	1,00	1,00	1,00	4.950	10.050	15.000	+30%	7,98	16,19	24,17
	Agricola	1	13.950	10.050	24.000	1,00	1,00	0,80	0,80	11.160	8.040	19.200	(-)	13,83	9,97	23,80
	Attrezzature	1,5 + 3	7.950	10.050	18.000	1,00	1,00	0,90	0,90	7.155	9.045	16.200	(-)	8,87	11,21	20,08
Commercio	Centro storico	1,5 + 3	28.050	19.050	47.100	1,00	1,00	0,80	0,80	22.440	15.240	37.680	(-)	27,81	18,89	46,70
	Completamento	1,5	28.050	19.050	47.100	1,00	1,00	0,70	0,70	19.635	13.335	32.970	+30%	31,64	21,49	53,13
	Espansione	1	46.050	19.050	65.100	1,00	1,00	0,80	0,80	36.840	15.240	52.080	+30%	59,36	24,56	83,92
	Insedimenti prod.	3	13.950	19.050	33.000	1,00	1,00	1,00	1,00	13.950	19.050	33.000	+30%	22,48	30,70	53,18
	Agricola	1	46.050	19.050	65.100	1,00	1,00	1,20	1,20	55.260	22.860	78.120	(-)	68,49	28,33	96,82
	Attrezzature	1,5 + 3	28.050	19.050	47.100	1,00	1,00	0,90	0,90	25.245	17.145	42.390	(-)	31,29	21,25	52,54
Attività direz.	Centro storico	1,5 + 3	28.050	19.050	47.100	1,00	1,00	0,90	0,90	25.245	17.145	42.390	(-)	31,29	21,25	52,54
	Completamento	1,5	28.050	19.050	47.100	1,00	1,00	0,80	0,80	22.440	15.240	37.680	+30%	36,16	24,56	60,72
	Espansione	1	46.050	19.050	65.100	1,00	1,00	1,20	1,20	55.260	22.860	78.120	+30%	89,04	36,84	125,88
	Insedimenti prod.	3	13.950	19.050	33.000	1,00	1,00	1,00	1,00	13.950	19.050	33.000	+30%	22,48	30,70	53,18
	Agricola	1	46.050	19.050	65.100	1,00	1,00	1,20	1,20	55.260	22.860	78.120	(-)	68,49	28,33	96,82
	Attrezzature	1,5 + 3	28.050	19.050	47.100	1,00	1,00	0,90	0,90	25.245	17.145	42.390	(-)	31,29	21,25	52,54

(Per il significato delle note, vedi pag. 1)

Tariffe per la riproduzione degli atti amministrativi

Voce	Costo (€)
Fotocopie o stampe A4 in bianco e nero, per facciata	0,10
Fotocopie o stampe A3 in bianco e nero, per facciata	0,20
Fotocopie o stampe A4 a colori, per facciata	1,00
Fotocopie o stampe A3 a colori, per facciata	2,00
Planimetrie in bianco e nero, per metro lineare	2,50
Planimetrie a colori, per metro lineare	28,00
Scansione elettronica atti cartacei per facciata (max A3)	0,05
Copia su CD, per disco	3,50
Copia su DVD, per disco	6,50

I contributi sopra elencati possono aggiungersi tra loro se applicabile: per esempio, per la digitalizzazione tramite scansione di una deliberazione di quattro pagine e la consegna sia tramite stampa in bianco e nero sia tramite un CD contenente il relativo *file* saranno conteggiati $4 \times 0,05 + 4 \times 0,10 + 3,50 = 4,10$ €.

Ai contributi sopra elencati per le spese di riproduzione, è aggiunta una **tariffa di ricerca** pari a **25,00 € l'ora**, conteggiando le effettive ore (o frazione di ora) necessarie per il reperimento degli atti richiesti, con la specificazione che:

- per le pratiche correnti (cioè, quelle dell'anno in corso, o dell'anno precedente per richieste effettuate entro il 31 di gennaio) non vengono conteggiati costi di ricerca;
- per le pratiche richieste specificando gli estremi degli atti desiderati, si applica una tariffa minima di **un'ora**;
- per le pratiche richieste **senza** specificare gli estremi degli atti desiderati, si applica una tariffa minima di **tre ore**.

Nel caso in cui sia richiesta una “**copia conforme all'originale**”, il richiedente dovrà munirsi di una **marca da bollo da 16,00 € ogni quattro facciate (o frazione)** di ogni singolo documento richiesto; salve diverse comunicazioni degli uffici, tali marche da bollo dovranno essere acquistate *prima* del ritiro dei documenti.

L'importo complessivamente dovuto sarà comunicato al richiedente quando verrà contattato per ritirare la documentazione.

Diritti di segreteria

Atto	Diritto (€)
Certificati di destinazione urbanistica (L. 47/1985, art. 18 c. 2 e ss.mm.ii.)	60,00
Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia	60,00
Autorizzazioni di cui all'art. 7 del D.L. 9/1992, conv. L. 84/1982	60,00
Autorizzazione per manutenzioni straordinarie (L. 457/1978, art. 31 c. 1 lett. b)	60,00
Autorizzazione per piani di recupero (L. 457/1978, art. 30)	60,00
Denuncia di inizio attività (esclusa l'eliminazione di barriere architettoniche)	60,00
Concessioni edilizie in sanatoria, condoni (L. 47/1985 e ss.mm.ii.)	60,00
Concessioni edilizie per recinzioni, tombinamenti, passi carrai, variazioni prospettiche	60,00
Concessioni edilizie per ampliamenti di volumi o superficie inferiori al 20% dell'unità edilizia, varianti, ristrutturazioni su fabbricati unifamiliari	160,00
Concessioni edilizie per ampliamenti di volumi o superficie superiori al 20% dell'unità, cambiamenti di destinazione d'uso, nuovi annessi rustici	340,00
Concessioni edilizie per nuovi fabbricati unifamiliari	450,00
Concessioni edilizie, tutte le altre fattispecie (inclusa la lottizzazione di aree)	550,00



COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 144

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Davide Moro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

N. reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'albo Pretorio E' **DIVENUTA ESECUTIVA**

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 267/2000.

Il _____

E' **DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

Trasmessa ai capigruppo consiliari il

SERVIZIO FINANZIARIO

Registrato impegno n.

Il

IL RAGIONIERE

Copia conforme all'originale ad uso della Pubblica Amministrazione.

Li, _____

L'INCARICATO

Oggetto: Adozione dello schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 - modifica DGC N. 97 del 24/07/2018

L'anno **duemiladiciotto**, addì **undici** del mese di **dicembre** alle ore **16:45** nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale,

All'appello nominale risultano:

Ruolo	Cognome e Nome	Presente/Assente
SINDACO	Moro Davide	P
ASSESSORE	Rosina Andrea	P
ASSESSORE	Favero Gino	P
ASSESSORA	Gazzabin Serena	P
ASSESSORA	Menegazzo Cinzia	A

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE** dott.ssa Merlo Annalisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Davide Moro, nella sua qualità di **SINDACO** del Comune, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

Favorevole

Li, 11-12-2018

Il Responsabile del Servizio

F.to Quarantin Luigino

Oggetto: Adozione dello schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 - modifica DGC N. 97 del 24/07/2018

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "*Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti*" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatici in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;
- che per i beni e servizi informatici di connettività, le amministrazioni devono tener conto del "Piano triennale per l'informatica" disposto dall'Agenzia per l'Italia digitale in base alle disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 513, della L n. 208/2015;
- il programma biennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, il quale deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e successivamente aggiornato in sede di bilancio di previsione degli anni successivi;
- l'art. 1, comma 424, della Legge n. 232/2016 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*" ha previsto l'obbligo di approvazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto che, ai sensi del comma 8, dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 "*Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali*";

Posto che l'art. 6 del Decreto citato prevede per le amministrazioni la consultazione, ove possibile, della pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, ai fini della predisposizione del programma in argomento e dei relativi elenchi nonché del contenimento della spesa pubblica;

Dato atto che sono stati predisposti lo schema del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020 con delibera di giunta n. 97 del 24/07/2018 in aggiornamento della delibera di giunta comunale n. 151 del 21/12/2017 da parte dei Responsabili dei settori comunali ed in particolare i seguenti atti:

- Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma (Schema A);
- Schema dell'Elenco degli acquisti del programma (Schema B);
- Quadro delle risorse disponibili (Schema C);

Considerato che occorre provvedere all'approvazione di tali atti in ottemperanza alle disposizioni normative precedentemente citate e a quanto prescritto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e che vi è da modificare la precedente deliberazione n. 97 del 24/07/2018;

Ritenuti gli atti in argomento meritevoli di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod e int ;

Accertata la regolarità e la correttezza amministrativa dell'intero procedimento;

Visti

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

- 1) di adottare lo schema Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2019–2020, in aggiornamento della delibera di giunta comunale n. 97 del 24/07/2018 redatto dai Responsabili dei settori comunali ed in particolare i seguenti atti:
 - Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma (All: A);
 - Schema dell'Elenco degli acquisti del programma (All. B);
 - Quadro delle risorse disponibili (All.C);
- 2) di dare atto che il suddetto programma e gli atti in oggetto, che vengono recepiti nello schema del DUP, sono adottati nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali e che gli acquisti ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria nello schema di bilancio 2019/2020;
- 3) di disporre altresì la pubblicazione della presente deliberazione sull'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" nonché la trasmissione della stessa al Consiglio comunale per la sua approvazione ai sensi degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 4) di dare atto che, successivamente, dopo l'approvazione, il programma biennale e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Successivamente con separata unanime votazione la presente deliberazione data l'urgenza viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Allegati:

- A) Schema del quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- B) Schema dell'elenco degli acquisti del programma;
- C) Quadro delle risorse disponibili.

**SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DUE CARRARE**

SCHEMA DEL QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stanziameti di bilancio	615,996,65	615,996,65	€ 1.231.993,30
Rinanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Il referente del programma

Quarantin rag. Luigino

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALL C)

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI 2019/2020
DEL COMUNE DI DUE CARRARE**

Quadro delle risorse disponibili

FONTI DI RISORSE FINANZIARIE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Anno 2019 Disponibilità finanziaria	Anno 2020 Disponibilità finanziaria	Importo complessivo
Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni			
Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo			
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
Stanziamenti di bilancio	615.996,65	615.996,65	1.231.993,30
Altro			
TOTALE	615.996,65	615.996,65	1.231.993,30

Il Responsabile servizio

Quarantin rag. Luigino